

TORNATA DEL 14 MARZO 1871

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO BIANCHERI.

SOMMARIO. *Atti diversi = Seguito della discussione dello schema di legge per guarentigie al Pontificato e per il libero esercizio dell'autorità spirituale — Considerazioni del deputato Pisanelli in appoggio dell'articolo 16, concernente la rinunzia alla nomina dei vescovi — Emendamenti dei deputati Sineo e Pescatore — Il deputato Piolti de Bianchi svolge la proposizione di alcuni articoli sostitutivi — Proposizione sospensiva del deputato Interlandi, non appoggiata — Il relatore Bonghi riassume e respinge le varie proposte, sostenendo l'articolo — L'articolo 16, concordato tra il Ministero e la Giunta, è approvato, dopo la reiezione delle proposte dei deputati Piolti de Bianchi, Pecile, Sineo, Pescatore e Mancini. = Annunzio di un'interrogazione del deputato Maiorana Calatabiano. = Presentazione di uno schema di legge per un trattato di commercio e navigazione cogli Stati Uniti d'America.*

La seduta è aperta alle ore 2 pomeridiane.

MASSARI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antecedente, il quale è approvato; indi espone il sunto delle seguenti petizioni:

13,502. La Giunta comunale di Challand Saint-Anselme, circondario di Aosta, rivolge istanza per la conservazione ai comuni dei catasti comunali.

13,503. Cocchi avvocato Filippo, presidente del Circolo popolare in Padova, invia tre ordini del giorno con cui quel Circolo esprime il desiderio che sia sollecitamente votato il progetto di legge per l'unificazione legislativa nel Veneto: che nelle Giunte di revisione per l'applicazione della legge sui fabbricati e della ricchezza mobile agli impiegati in attualità di servizio siano sostituiti cittadini pratici, e che in Roma venga applicata la legge per la soppressione delle corporazioni religiose.

13,504. La Giunta municipale di San Benedetto Po, provincia di Mantova, chiede il rimborso a quel comune di lire 21,178 72 per danni di guerra e requisizioni fatte dall'armata piemontese, toscana, modenese, lombarda e corpi volontari nell'anno 1848.

13,505. La Giunta comunale di Lanciano in Abruzzo Citeriore fa istanza perchè venga approvata la proposta di legge diretta ad accordare dilazioni ai comuni pel pagamento degli arretrati del canone pel dazio di consumo governativo.

13,506. Pasotti Luciano, sacerdote, di Pomponesco, domanda di essere esonerato dall'imposta straordinaria del 30 per cento che gravita sul suo beneficio.

ATTI DIVERSI.

GHINOSI. Il sindaco di San Benedetto Po ha inviato una petizione per reclamare, nell'interesse dell'amministrazione che presiede, la somma di lire 21,178 72 per somministrazioni fatte all'esercito piemontese nel 1848, parte in danaro e parte in oggetti.

Siccome le convenzioni finanziarie con l'Austria sono già state votate, e converrebbe ora mandare la petizione in discorso o agli archivi o al Ministero delle finanze, così io proporrei che la Camera acconsentisse che la petizione, a titolo di semplice documento, venisse trasmessa all'onorevole ministro delle finanze, affinchè la tenga presente nella redazione del progetto di legge che ha promesso di presentare, entro il mese, alla Camera.

PRESIDENTE. Onorevole Ghinosi, permetta che le faccia osservare che, se si ammettesse la sua mozione, si uscirebbe dalle consuetudini parlamentari; non si può inviare una petizione al Ministero anche come semplice documento, se la Camera non ne fu informata con apposita relazione, ed in seguito ad un suo voto. Ella potrà riservare, in ogni caso, la sua proposta quando sarà presentato quel disegno di legge al quale ha accennato l'onorevole ministro delle finanze in una delle ultime sedute, oppure domandare che questa petizione sia trasmessa alla Commissione che sarà nominata onde riferire su questo progetto.

Ma non potrei accogliere la sua istanza che sia

d'ora questa petizione sia trasmessa al ministro per le finanze.

GHINOSI. Allora, poichè l'onorevole presidente mi afferma non potere io domandare che la petizione sia direttamente trasmessa, come semplice documento, all'onorevole ministro delle finanze per consultarlo nella compilazione della statistica dei crediti, che i privati e i corpi morali vantano verso lo Stato, io mi limiterò a chiedere che la petizione stessa venga trasmessa a suo tempo alla Commissione che dovrà riferire alla Camera sul progetto di legge promessoci dall'onorevole ministro delle finanze.

PRESIDENTE. Va bene; la sua proposta, non trovando opposizione, sarà accolta.

L'onorevole Bove chiede, per motivi di salute, il congedo di venti giorni.

(È accordato.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER GUARENIGIE AL PONTIFICATO, E PER IL LIBERO ESERCIZIO DELL'AUTORITÀ SPIRITUALE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge sulle guarenigie per la indipendenza del Pontefice, e il libero esercizio dell'autorità spirituale della Sede apostolica. La discussione è rimasta sospesa all'articolo 16.

L'onorevole Pisanelli ha facoltà di parlare.

PISANELLI. L'articolo 16 contempla la rinunzia alla presentazione dei vescovi. Intorno a questo articolo si sono manifestate due opposte opinioni: una, a mio avviso, ispirata dalla viva ricordanza, l'altra dall'oblio compiuto del passato. Di questa seconda mi accadrà di ragionare quando discorrerò degli *exequatur*. Essa è stata splendidamente enunciata dall'onorevole Minghetti.

Io per ora noto soltanto che la sua dottrina si fonda sopra un concetto sotto alcuni rispetti inesatto, quello cioè che la Chiesa possa equipararsi a qualunque altra società privata.

Mi limito ora a combattere soltanto l'opinione che io diceva essersi mostrata eccessivamente preoccupata del passato: quella per la quale si dovrebbe mantenere il concorso dello Stato nell'elezione dei vescovi.

Ebbene, io credo che l'esame su questo punto non sia stato finora completo. Non è da dimenticare che lo Stato concorre in due modi: sotto la forma della presentazione o raccomandazione, e sotto la forma dello *exequatur*. Queste due forme possono riguardarsi, la prima come un sistema preventivo, l'altra come corrispondente al sistema repressivo.

Io credo che, qualunque siano gli intendimenti per cui si domanda il mantenimento della presentazione, essi siano più largamente raggiunti col mantenere l'*exequatur*. Colla presentazione si provvede soltanto

ai vescovi, coll'*exequatur* si provvede ad un numero di canonici che ammonta a circa 6000; si provvede ai benefici parrocchiali che ammontano nel regno a circa 16,000, cioè a quella parte del clero più operosa, gli interessi della quale sono sempre stati tenuti in gran sollecitudine dal Governo e dal paese.

E vi si provvede in modo più legittimo quando cioè la Chiesa, estrinsecandosi ed entrando nel campo della proprietà, non può rifiutare l'azione della potestà civile. Ma, di questa parte ne discorreremo nell'articolo 17; per ora si arrestano i nostri sguardi all'articolo 16 e agli argomenti di coloro che hanno inteso combatterlo.

Quali sono le ragioni per le quali si è creduto di sostenere il concorso del Governo sotto la forma della presentazione? Si è detto dapprima che sia un diritto storico; si è affermato in secondo luogo che sia un diritto razionale; si è soggiunto che questo diritto serve a due scopi, quello cioè di stabilire una garanzia politica, l'altro di procacciare il concorso del laicato.

Il diritto storico potrà essere invocato come un giusto titolo nella presente discussione?

A che pro si è parlato del Codice Giustiniano, del Codice Teodosiano, e con qual vantaggio si sono citati i trattati fatti con Costanza e con Francesco I? È la storia che vogliamo rovesciare, o, per dir meglio, è la storia che si è distrutta da sè, si è rinnovata, e noi siamo trascinati dalle nuove condizioni a descrivere le formole della nuova storia.

In questa nuova storia è il titolo più legittimo della presente legge; in essa si trova quella urgente richiesta che l'onorevole Corbetta sperava trovare nelle note diplomatiche e nelle petizioni popolari. Non mi farò a contraddire coloro che si sono serviti degli argomenti storici; soltanto mi piace rilevare un'osservazione fondamentale che è stata dagli uni e dagli altri trascurata.

Si è detto che il diritto di presentazione sia un'usurpazione compiuta dal principe.

Ora, i documenti storici attestano che nel tempo medesimo in cui i vescovi si eleggevano con libero suffragio, il principe aveva pure la facoltà d'assentire all'elezione dei vescovi. I capitoli denunciavano la sede vacante al principe, e, dopo d'aver proceduto all'elezione, gli notificavano la scelta da essi fatta, la quale era portata alla conferma del Pontefice solo quando vi aveva assentito il principe.

Se volete che usurpazione vi sia, vi sarà stata per parte del pontificato romano; ma è più giusto dire che la elezione fu tirata al Pontefice da quel moto di concentramento che si sviluppò nel decimoquarto e decimoquinto secolo, e che, seguito dal romano pontificato, fu pure seguito dal principato civile.

Si è detto che il concorso dello Stato rappresenta un potere connaturale alla sovranità. Rispondo affermativamente, se si accenna alla sovranità antica; ma

nego assolutamente se si discorre della sovranità moderna. Chi rammenta le relazioni che passavano fra lo Stato e la Chiesa nei tempi andati, non si maraviglierà di vedere i principi insistere tenacemente per mantenere nelle loro mani il diritto di presentare i vescovi. Allora il principe si reputava anch'egli mandatario di Dio destinato ad adempiere sulla terra i divini voleri.

I principi in quel tempo sentivano l'obbligo di proteggere la Chiesa, perseguitavano gli infedeli, davano braccio forte ai decreti del Pontefice e dei vescovi, i quali avevano una giurisdizione estesissima; punivano co' loro codici le offese contro la religione come offese fatte allo Stato. E d'altra parte, mentre il principe in questa guisa proteggeva e sosteneva la Chiesa, aveva una ingerenza vigilante ed assidua in tutti gli uffici della Chiesa. Il principe concorreva nella nomina dei vescovi; molti benefizi erano dal principe civile provveduti; regolava le visite dei vescovi; approvava perfino il calendario dei divini uffici; stabiliva il modo e le regole con cui i vescovi dovevano eseguire le elemosine. Ora, in siffatte relazioni il vescovo si presentava non solo come un dignitario della Chiesa, ma anche come un ufficiale della potestà civile, e quindi lo Stato sentiva il debito ed il diritto di concorrere alla sua scelta.

Allora la Chiesa e lo Stato, sequestrati entrambi dal paese, cercavano di puntellarsi a vicenda; speravano che con questi legami e coi reciproci aiuti potessero acquistare forza e vigore, e spesso si è veduto i vescovi tramutati in umili e divoti satelliti delle più oscure tirannidi. Questi legami però dovunque e sempre sono stati testimoni della debolezza di entrambi e hanno sempre preannunziato il fato che ad essi incombeva.

Il principato civile si ringiovanì mercoè un patto il quale garantiva la soddisfazione di tutti i legittimi bisogni, di tutti i diritti, delle aspirazioni della civiltà. Ora tra questi diritti e questi bisogni c'era quello della libertà di coscienza, c'era quello della separazione tra la professione di fede e la professione di diritto.

In questa condizione di cose, è evidente che il principato civile non può senza urtare l'essenza della sua nuova vita, assumersi ingerenze le quali non possono appartenergli, le quali sono in contraddizione colla sua destinazione, quantunque fossero state corrispondenti alla sua storia.

E menere la scelta di un vescovo ripugna al principato civile, è diritto essenziale della Chiesa. Se a questa non consentite la libertà di scegliere i suoi ministri, voi violate il suo diritto.

E quale competenza avrebbe il principato civile a scegliere i vescovi e presentarli al Pontefice?

Supponete che segga al Ministero di grazia e giustizia un israelita od un protestante; credete voi che i cattolici accoglierebbero con animo fiducioso la proposta che fosse fatta da un ministro di una religione

diversa? Quando il Governo concorre alla nomina, assume una responsabilità che in molti casi può tornargli amara e penosa. Come alla Chiesa spetta la nomina del vescovo, ad essa sola dovete lasciare il peso della responsabilità.

Adunque, se la presentazione ha potuto considerarsi come un diritto inerente alla sovranità nel passato, chi così volesse riguardarlo anche oggi, sconoscerebbe tutto il progresso civile e la natura del principato moderno.

Ma si è detto: questo diritto è una garanzia politica. E qui l'esagerazione si è accresciuta di mano in mano, e si è giunti perfino a concludere, come conchiudeva il mio nobile amico il deputato Ugdulena, che forse un giorno potremo trovarci per questa sola innovazione in mezzo ad un paese nemico.

E voi che siete i rappresentanti del laicato; voi che avete gagliardamente combattuto l'ingerenza soverchiatrice del clero; voi che avete restaurata la pienezza della potestà civile; voi che, pochi giorni or sono, avete potuto abbattere il dominio temporale dei Papi, voi tremate all'aspetto di un vescovo?

Non avete voi più dunque fiducia nelle vostre forze? Non vi accorgete da quanti presidii sono circondate le vostre conquiste? Si è smarrito nei vostri petti il sentimento dei vostri destini?

La ricordanza della sua antica grandezza ha nociuto enormemente alla Chiesa; rinserrata nell'orgoglio di questo ricordo, non ha tenuto conto delle mutate condizioni, e non ha tentato le vie per le quali poteva proseguire vigorosamente e con beneficio della società la sua alta missione. Non vorrei che il ricordo della nostra primitiva fralezza rispetto al sacerdozio assorbisse le nostre menti; esso ci sarebbe causa di un ingiusto sconforto.

Si è detto in ultimo che la presentazione assicura il concorso del laicato.

Qui, o signori, è d'uopo intendersi chiaramente.

La Chiesa è sequestrata dal clero; essa, quasi chiusa in se stessa, è rimasta estranea a tutto quel movimento che ci ha cacciati fuori del medio evo, estranea ad ogni progresso, a tutti i principii della civiltà. È vano cercarne le ragioni, questo è il fatto.

Però anch'io desidero il concorso del laicato, ma lo desidero come un elemento indispensabile all'assetto naturale della Chiesa; anzi mi pare difficile a concepire una Chiesa disgiunta da' credenti. Ma, quando intendete effettuare il concorso del laicato con mezzi artificiosi o violenti, con modi che la Chiesa non accetta, che ad essa ripugnano, voi non raggiungerete il vostro scopo. Se voi con violenza volete irrompere nella Chiesa ed introdurre nel suo seno il laicato...

FERRACCIÙ. Il laicato è parte della Chiesa.

PISANELLI. Io male non mi apponeva facendo questa ipotesi, perchè mi pare che alcuni approvano.

Una voce. Tutt'altro.

PISANELLI. Era persuaso e lo rilevo con piacere che altri la impugnano. Ebbene, o signori, io sono con costoro; credo che sia con noi la grande maggioranza del paese, e dico che co' mezzi artificiosi o violenti potreste voi giungere a tormentare la Chiesa, ad insprirla, a renderla più ostile; potreste giungere ad ucciderla, se fosse mortale, ma non vi riuscirà in nessun modo di metterla in accordo con la società civile, di renderla propizia, di amicarla col secolo, di procacciare ad essa stessa quella vita di cui bisogna.

Però io respingo tutte quelle proposte con le quali si deferisce la nomina del vescovo a capitoli o ad altri collegi. Con qual potere il legislatore potrebbe oggi rinnovare le discipline ecclesiastiche, ordinare la Chiesa? L'infelice prova, già fatta altrove, della costituzione civile del clero avrebbe dovuto preservarvi da simiglianti proposte.

La Chiesa dovete accettarla quale essa è; nè sperate qualunque riforma sia per la Chiesa stessa salutare, se non si trova disposta e apparecchiata ad accoglierla. Voi potete deplorare le sue condizioni, che con voi io spero depiora molta parte del clero, ma dovete rendervi esatto conto dei mezzi che possono condurvi al fine che vi proponete. Voi potete mutare le condizioni della esistenza esteriore della Chiesa, rompere le relazioni ed i legami che vi stringono ad essa: questo è nel vostro diritto, e fortunatamente questo basta per sospingere la Chiesa sopra un cammino diverso da quello che ha sinora battuto. Questo è il solo mezzo che è in vostro potere; ogni intromissione forzata, ogni prescrizione legislativa sarebbe illegittima e inopportuna, ed il paese stesso, la pubblica opinione non vi seguirebbe per questa via.

Però il compito dello Stato è manifesto: esso deve ritirarsi dalla Chiesa, separarsi da essa.

Quando la Chiesa non potrà più poggiarsi sullo Stato, quando non sarà più sicura su questa fittizia base, essa sentirà il bisogno di cercare in sè stessa la forza della sua vita e della sua esplicazione, sentirà il bisogno di cercare la sua base naturale.

Ed ove volete che la cerchi, ove è possibile che la trovi, fuori che nel sentimento religioso dei credenti?

Allora essa stessa sarà obbligata a rivolgersi ai credenti, al laicato, sarà spinta ad adoprarci per le vie che sono quelle della sua missione, a risvegliare nel loro animo il sentimento religioso, ad eccitare quella fede, quella pietà e quel fervore di opere che saranno la sua vita, la sua salute e gran beneficio della società civile. Così essa diverrà capace dei sentimenti della cittadinanza, s'intrinsecherà con essa, e potrà ispirare quell'amore e quell'autorità che in altri tempi la resero forte e venerata.

Come sarà credibile che la Chiesa, sola, in mezzo a questo movimento generale di un paese libero, ove tutte le forze si esplicano, ove ogni opera onesta ha un premio assicurato, ove ogni aspirazione legittima è

soddisfatta, affrancata dall'ingerenza dello Stato, resti essa sola a dormire il sonno dei pigri, e non si svegli e non si scuota e non cammini col secolo?

Tutti dobbiamo deplorare che in questo tempo la Chiesa, racchiusa in sè stessa, non partecipi ai desiderii, alle speranze, ai dolori e alle gioie, al sentimento del popolo; ma il giorno in cui romperete i vincoli che la legano allo Stato, ed essa si accorgerà che un regime libero assicura tutti, soccorre ogni onesta attività, apporta naufragio solo ai neghittosi e agli inerti, e non può esserle che propizio, se essa cammina per le vie che il Signore le addita, essa non rimarrà inerte come è stata finora, non sarà più come prima stizzosa ed ostile verso la società laicale.

Ad ogni modo, i mezzi soli legittimi per raggiungere il fine a cui mirate, cioè di ravvicinare la Chiesa ai credenti, d'intrinsecarla con essi, non sono che questi; tutti gli altri sarebbero illegittimi ed illusorii. Illusorio soprattutto è quello della presentazione dei vescovi; ve lo prova l'esperienza fatta anche in paesi liberi: vi basti ricordare la Francia.

E d'altra parte, credete voi che, scegliendo un vescovo, e gettandolo in una macchina che cammina a ritroso, possa costui imprimere un movimento diverso a questa macchina e trascinarla in una via diversa da quella nella quale procede?

Laonde a me pare che, rispetto alla presentazione, a nulla giova la storia; che non può considerarsi come un diritto naturale dello Stato, quando si riguarda uno Stato moderno; che i benefizi politici che da questo diritto si sperano non sono che vani. Chi pensa altrimenti s'illude e s'inganna; io non voglio ingannarmi.

In quanto all'avvenire della Chiesa, esso sarà immancabile, se voi la lascierete a se stessa; ma, se voi continuerete a volervi ingerire in essa, i vostri fini saranno traditi, le vostre speranze saranno deluse.

Però io prego la Camera a votare l'articolo 16 proposto dalla Commissione.

SINEO. Ho sentito il bisogno di esprimere la mia opinione quando l'onorevole ministro di grazia e giustizia ci ha fatto avvertire che noi discutevamo questione che non era di nostra competenza. Io credo, signori, che da poco meno di due mesi noi ci raggiriamo in questioni che non sono di nostra competenza. Mi rincresce che troppo tardi i signori ministri se ne siano avveduti; ma l'onorevole guardasigilli, giureconsulto peritissimo e pratico degli affari, ben sa che, in argomento d'incompetenza, il torto è di chi eccita la questione, non di chi si difende. È incompetente il Parlamento a determinare il modo con cui si debbono eleggere i vescovi ed i parroci; lo consento: ma perchè dunque portate cotesta questione davanti al Parlamento? Quando voi ci proponete che lo Stato rinunci alla condizione attuale delle cose, voi ci mettete nella necessità di esaminare quale sia la convenienza della nuova condizione cui ci volete condurre. Io sono nel

novero di coloro che crederebbero questa nuova condizione illegittima e perniciosa, che credono non potersi mutare lo stato presente, salvo che ritornando all'antica saviezza della disciplina ecclesiastica, lasciando libera ai fedeli la scelta dei loro pastori.

L'onorevole guardasigilli sa che chi è giudice dell'azione è anche giudice dell'eccezione (1). Adunque o voi rinunciate a spogliare il Governo del diritto di nomina che attualmente gli compete, o altrimenti dovette soffrire che si vada in cerca del modo più conveniente che gli si potrà sostituire.

Parecchi oratori vorrebbero acquietarsi con la prospettiva del movimento che deve trascinare anche la Chiesa ad una riforma della sua disciplina. Ma, signori, questo movimento potete voi regolarlo? Se voi intanto rinunciate a quelle cautele che sono necessarie per la vera libertà della Chiesa, come farete ad ottenerne delle nuove? L'onorevole mio amico Michellini, che mi ripresce di non vedere al suo posto, si è lasciato anche esso illudere da questa fallacia: « il popolo cristiano ricupererà i suoi diritti, farà valere le sue ragioni per ricondurre la Chiesa alla sua antica disciplina. »

Ma vediamo in modo pratico (poichè dobbiamo essere uomini pratici, nè bastano le teoriche) quali ne saranno gli effetti immediati; ed io domando a chiunque sia pratico del modo con cui si procede fra le nostre popolazioni, quale sarà il mezzo con cui, una volta che al Sommo Pontefice verrà conferito il diritto generale di nomina a tutti i benefizi maggiori o minori, in qual modo si possa costringere la Santa Sede a rinunciare ad una parte dei diritti che si saranno da essa acquistati per fatto vostro?

L'onorevole Pisanelli si consola nella speranza che anche la Santa Sede sentirà il bisogno di progredire. Ma l'esperienza dimostra il contrario. Il Sillabo è sempre la bandiera della Santa Sede!

Io non tornerò agli argomenti storici e filosofici che furono così bene sviluppati nella tornata di sabato, e contro i quali non ho sentito fare nessuna solida obiezione.

Io non so se gli argomenti degli onorevoli Ugdulella e Carutti siano tutti presenti a coloro che mi ascoltano. Ad ogni modo io v'invito, o signori, a farne oggetto di seria lettura prima di dare il vostro voto.

Appunto perchè molte cose erano dette sabato, e molto bene, l'onorevole mio amico Mancini ha dovuto rinunciare a presentarvi oggi in tutta la sua ampiezza i fondamenti del suo voto. Ma anche le considerazioni che egli ha aggiunte sono gravi assai, e meritano tutta l'attenzione della Camera.

Mi limiterò a ribattere alcune obiezioni addotte dagli avversari.

Si è domandato nella tornata di sabato dall'onorevole Minghetti, e si è domandato nuovamente nella

tornata d'oggi dall'oratore che mi ha preceduto, quale sia il fondamento razionale del diritto che può avere il Governo d'ingerirsi nella nomina dei superiori ecclesiastici. Ed a questo riguardo, nell'una e nell'altra tornata, si è parlato della Chiesa confondendola col Pontificato. Ma la Chiesa non è il Papato, il Papato non è la Chiesa.

Io non intendo di indurre i miei concittadini a fare delle innovazioni nella disciplina ecclesiastica; io lascio che queste innovazioni si compiano secondo che i tempi saranno per maturarsi. Ma lo Stato ha questo diritto, quando dispone di cose che possono toccare la Chiesa, di vedere quale sia la condizione in cui essa si trova. Non bisogna dimenticare che la Chiesa fu modificata profondamente, radicalmente coll'andare dei secoli nella sua disciplina; non dirò che sia stata modificata nel suo dogma; il dogma, secondo che pensano i cattolici, è immutabile; solo, come di quando in quando nel cielo, secondo che dicono gli astronomi, compariscono nuovi astri, così di quando in quando compariscono nuovi dogmi; ma questi non saranno mutati. Sia pure; non è questione da dibattersi in quest'Aula.

Ma vi è anche qualche cosa che non dovrebbe essere mutabile, che non è mutabile secondo la verità eterna, ed è la morale.

Eppure, o signori, aprite i libri dei teologi, aprite i libri specialmente di quei teologi che adesso sono così potenti in Roma; aprite quei libri e ditemi, colla mano sul cuore, se vi trovate una morale conforme alla vostra. Ora ditemi se lo Stato non avrà diritto di premunirsi contro chi professasse pubblicamente una morale perniciosa e pervertitrice.

Io suppongo, giacchè l'Infallibilità, secondo la formula che è stata adottata, concerne non soltanto il dogma ma anche la morale, io suppongo, signori, che disgraziatamente l'Infallibilità venisse a pronunciarsi a favore di quei teologi i quali predicano il regicidio; potreste voi ammettere questa dottrina del regicidio, potreste accettare l'influenza di quei teologi che andassero preconizzando?

La legittima ingerenza dello Stato è determinata altresì dal diritto che ha lo Stato di regolare la sorte di tutto ciò che è compreso nel suo territorio. Nessuno dubita, a cagion d'esempio, che allo Stato appartenga regolare il diritto di successione. Le successioni intestate come le testamentarie non hanno fondamento che nella legge. Come è regolata la successione dei beni privati, così si effettua sotto l'egida delle leggi dello Stato la successione nei beni dei quali il possesso è concesso alle corporazioni, qualunque ne sia il titolo, siano esse ecclesiastiche o laicali. Lo Stato quando è chiamato ad approvare questo diritto di successione, cioè il passaggio dei beni di un beneficio dall'uno all'altro possessore, ha diritto di vedere se gli conviene di permettere questo passaggio e se questo passaggio non è

(1) Cod. pr. civ., art. 101, 102; Cod. pr. pen., art. 31, 33.

nocivo allo Stato. Poichè lo Stato deve permettere o non permettere, naturalmente deve di questa facoltà usare pel maggior bene dello Stato.

Lo Stato permette al vescovo di succedere nella prebenda del suo predecessore, ma glielo permette sotto certe condizioni. Il vescovo chiamato a succedere deve essere tale persona dalla quale lo Stato non possa aspettarsi che benefizi.

Ecco il fondamento del diritto di presentazione. Noi siamo nella cerchia comune dei diritti civili, del diritto pubblico di qualunque paese. Nei paesi del mondo i più liberi la successione è sempre regolata dalle leggi. Nell'America stessa, che si cita così spesso, non è permessa la successione che alle condizioni volute secondo le leggi sancite dal potere civile. Così pure in Italia.

Non è dunque un'ingerenza che leda la libertà della Chiesa, come non è lesa la libertà dei privati dalle leggi che regolano le successioni.

Ristretta la questione in questi termini, l'onorevole guardasigilli non può più dire che essa non sia di competenza della Camera. Appartiene senza dubbio al potere legislativo di opporsi da un lato all'irruzione di una morale perniciosa, e di prescrivere le condizioni opportune per la successione nei benefizi, non meno che negli altri beni che sono nel territorio dello Stato.

Ma per quanto siffatte questioni, presentate sotto quel duplice aspetto, possano essere di nostra competenza, a me pare potersi rimandare a tempo più opportuno. È questo lo scopo del mio emendamento, il quale non è che la conseguenza dei discorsi tenuti specialmente da tre oratori, gli onorevoli Carutti, Ugdulella ed Arrivabene.

Aspettiamo dunque che la disciplina ecclesiastica progredisca da sè, che la Chiesa si riformi per la forza della volontà dei fedeli. Intanto lo Stato si mantenga nell'esercizio di quelle guarentigie che gli sono necessarie contro gli abusi nei quali potrebbe cadere la Sede apostolica, se le si lasciasse troppo largo il campo nella disposizione dei benefizi. Si adotti pure la formola concordata fra la Commissione ed il Governo, e si rinunzi dal Governo al diritto di nomina, presentazione e proposta nella collazione dei benefizi, ma soltanto in quelle diocesi, nelle quali le elezioni dei funzionari ecclesiastici saranno fatte dal clero e dai fedeli.

Noi non abbiamo bisogno di fare concordati col potere spirituale; gli lasciamo perfettamente libera l'azione. Vedrà la Chiesa il modo con cui dovrà riformarsi, e quando sarà riformata in modo da presentare sufficienti guarentigie allo Stato, allora avrà luogo la rinunzia che vi si propone, ed allora non vi sarà più nessun pericolo, perchè le guarentigie che noi troviamo nella sollecitudine del Governo, le troveremo maggiori nel sistema elettivo, che porrà nelle mani del popolo la difesa dei propri diritti.

Io credo che questo modo di procedere sia il più razionale. Del resto, se la Camera non adottasse questa formola, io adotterei volontieri quella proposta dall'onorevole Crispi, che si limiterebbe a sancire la rinunzia al giuramento dei vescovi.

Credo anch'io che questa rinunzia è affatto innocua. Un giuramento! È un giuramento da parte di chi può avere in capo una restrizione mentale; ma è una brutta commedia! Credete pure che non fate nessun sacrificio prescindendone. Ma al di là, o signori, pensateci; è il diritto pubblico nazionale che voi compromettete; è una guarentigia che voi gettate là senza nessuna specie di compenso; è una lesione che portate ai diritti del nostro popolo, senza avere nessun mezzo per tornare indietro e rimediarvi.

Dico che è una guarentigia del diritto del popolo, perchè, o signori, io credo benissimo che non sempre i dinasti hanno legittimamente occupati i diritti dei loro popoli; ma legittimamente o no, essi di fatto se ne sono rivestiti.

I popoli erano schiavi; non erano rappresentati che dai loro principi; ma i loro diritti erano imprescrittibili. Se piacque ai principi, negli ultimi secoli, di stipulare dei concordati coi Pontefici per l'esercizio dei diritti che tenevano dai loro popoli, non mutavasi per questo la sostanza dei diritti medesimi. Specialmente nei concordati che si fecero dai ministri della Casa di Savoia, i diritti dei popoli rappresentati dal principe furono sempre tutelati.

Ed è notevole che in questi concordati si provvide sempre anche alla vera libertà della Chiesa.

Altri già disse in questa discussione essere un errore supporre che la formola *libera Chiesa in libero Stato* sia d'invenzione moderna, siasi promulgata la prima volta nel seno del Parlamento che sedeva in Torino.

Oh! Signori, per noi altri subalpini la divisione del potere temporale dal potere spirituale data dai secoli più remoti, ed i concordati stessi la propugnavano. Per virtù dei concordati stessi e per ricognizione fatta dai principi che governavano quelle provincie, ogni ingerenza laicale era esclusa nella materia dogmatica; le Bolle dogmatiche non furono mai soggette neppure all'*exequatur*.

Intorno ai benefizi, o signori, io vorrei che la Camera si fermasse un istante sopra una considerazione che non fu adottata ancora, ma che certamente è di gran peso.

Tutti qui conoscono quale sia l'origine dei benefizi; erano i nostri maggiori, i quali affidavano ai membri del clero, a certe dignità ecclesiastiche (in principio non erano neanche chierici, erano laici) l'amministrazione del denaro destinato alle varie occorrenze di ogni comunità cristiana. Le offerte che si facevano si capitalizzavano, e gran parte di questi capitali erano destinati, non al mantenimento del clero, ma all'istruzione pubblica e molto specialmente al soccorso dei

miseri. Ora, o signori, i tempi sono mutati, quelle opere pie, quelle misericordie, quelle carità, sono parte essenziale dell'amministrazione laicale. Di questi beni che erano destinati specialmente al soccorso dei miseri, chi ha diritto di vedere che cosa se ne fa? Certamente i successori di quelli che hanno destinato questi beni al triplice uso a cui ho accennato.

Per l'istruzione pubblica, noi abbiamo un Ministero, delle Università, delle scuole governative e comunali. Or bene, volete voi fare un doppio impiego, volete che ci siano ancora dei beni destinati ad un'istruzione che non potete dirigere per niente, che può essere rivolta contro di voi, contro l'interesse dello Stato? Tutto questo è da regolarizzare.

E poi, o signori, alziamoci un momento al disopra della vita in cui viviamo tutti i giorni.

Si è detto ripetutamente che in Italia l'immensa maggioranza è nata nel culto cattolico, professa il culto cattolico; e questi beni che furono lasciati da uomini che professavano il culto cattolico, vanno nella massima parte a favore di cattolici; ma deve sempre essere così?

Io lo desidero, io non desidero nessuna mutazione nel dogma, nella religione; dogma per dogma, trovo che è meglio conservare quello che si ha, non vedo nessun motivo per cambiare di forma nel culto.

Ma, o signori, alziamoci al disopra di questi sentimenti individuali, di queste inclinazioni particolari; io vi domando: il paese in cui siamo, è forse sempre stato abitato da cattolici?

Non c'era un tempo in cui si sacrificava a Giove, a Mercurio e a Vesta? Ebbene, se i nostri maggiori più remoti avessero allora fondato un convento di vergini, unicamente destinate a conservare il sacro fuoco di Vesta, e che attraverso i rivolgimenti dei secoli siffatta istituzione si fosse perpetuata e trasmessa fino a noi, ma, ditelo voi, o signori, sarebbe essa da conservarsi?

E non avrebbero diritto i successori di coloro che istituirono il fondo per il culto di Vesta a dire: adesso possiamo farne qualche cosa di meglio, consacrare questo fondo al culto della pubblica istruzione superiore od elementare? Evidentemente ogni popolazione ha il diritto e il dovere di disporre, secondo i tempi, di beni destinati ad usi pubblici o intieramente cessati o radicalmente modificati.

Rientriamo adesso nella sfera del culto cattolico.

Ebbene, fuvvi un tempo in cui tutto si affidava al clero, e non c'era altro mezzo, non c'era che la scia-bola o la Chiesa: bisognava decidersi fra i due; e quando si voleva fare del bene, non c'era che la Chiesa, tutto era sotto la protezione della Chiesa. Ma se adesso una popolazione credesse che al clero si è data troppa ingerenza nei lasciti destinati alla pubblica istruzione ed alla beneficenza, perchè in oggi può provvedersi altrimenti, e alla istruzione e al soccorso ai miseri, ma

non volete che questa popolazione possa ritrattare la forma dei lasciti de' suoi maggiori per meglio conseguirne lo scopo?

È stato un errore, o signori, e non è oggi la prima volta che lo dico, i miei amici che erano meco nei primi anni della vita parlamentare sanno che ho sempre combattuto l'idea che i beni così detti ecclesiastici fossero considerati come nazionali. Essi sono beni anzitutto comunali e provinciali, sono ed erano proprietà degli abitatori di quelle terre che fecero risparmio per rivolgere un fondo a quello scopo cui vollero fosse destinato, e questa destinazione deve potersi da essi mutare secondo i bisogni e secondo le mutate inclinazioni.

Questi sono diritti dei popoli nostri che verranno gradatamente espliciti nello sviluppo della nostra legislazione e che non dobbiamo pregiudicare con immature deliberazioni.

Intanto, anche nello scopo di impedire gli abusi e la diversione dei fondi, importa che sia mantenuta la tutela del Governo, sia sotto la forma del diritto di presentazione per quelli che devono possedere quei beni come esercenti il ministero ecclesiastico, sia sotto la forma di *placet*, di *exequatur*. Conserviamo ad ogni modo queste guarentigie, che sono vere guarentigie dello Stato.

Mi resta a dire qualche cosa sopra un'osservazione speciosa che fu fatta e ripetuta circa l'intima efficacia del diritto di presentazione.

Si è detto: questo diritto di presentazione a che serve? Accade di un vescovo, di un parroco, come di molti altri ufficiali pubblici: Sisto V era il più umile dei cardinali; una volta che fu nominato Papa, i suoi pensieri, i suoi modi furono molto diversi; così può accadere di un vescovo; prima sarà tutto liberale, si farà presentare sotto questi auspizi e poi l'uomo sarà diverso quando avrà la mitra in capo.

Questo accade molte volte anche negli affari laicali. Non dirò in questa Camera, ma abbiamo recentemente veduto in una Camera che dispone dei destini di una nazione che merita il nostro compianto, abbiamo veduto dei candidati presentarsi sotto il programma della pace, e poi votare la guerra, e di quelli invece che parevano disposti alla guerra e che votarono la pace; e così vorrebbe suppore che sia per accadere nei vescovi presentati dal potere esecutivo.

Se accadrà, signori, io non voglio dar troppa responsabilità all'onorevole giureconsulto che tiene i sigilli dello Stato, ma mi sia permesso di dire che se accadrà sarà colpa di chi avrà fatte le proposte. Si vuole abolire i seminari, diceva l'onorevole Minghetti, si vuole abolire l'istruzione universitaria teologica, o come faremo ad avere degli uomini per proporre ai vescovati? Oh! signori, credete pure che all'infuori dell'insegnamento teologico ufficiale si alzano ingegni eletti e colti

che molte volte possono essere giovevoli al paese e che sarebbero indicati naturalmente alla scelta dei nostri guardasigilli.

Per non parlar di vivi, signori (è sempre cosa odiosa i confronti fra vivi), io vi parlerò di quelli che non sono più; io vi citerò degli esempi che non saranno contrastati da nessuno.

Quando Carlo Alberto volle fare il più bel regalo ad una delle diocesi che si resero vacanti sotto il suo regno, credete che sia andato a cercare qualcuno che fosse educato nel seminario di Torino o di Bra o in simili istituzioni? Andò a cercare in Lombardia quel caro Aporti, uomo così benemerito delle istituzioni umanitarie.

Ebbene, faccia lo stesso il guardasigilli.

Deh! poi opporre la più assoluta negativa a coloro che dissero che generalmente il Governo nelle sue scelte non sia riuscito a creare dei vescovi informati a sentimenti patriottici. Io riconosco che molte volte si fecero delle scelte infelici, ma non sempre.

Sì, o signori, noi Subalpini ci gloriamo di avere avuti dei vescovi, i quali sentivano altamente l'amor di patria! Io ricorderò l'ultimo arcivescovo di Torino. Appena Carlo Alberto cedeva al voto del suo Parlamento per costituire un Ministero perfettamente liberale, il buon prelado, vescovo allora di Savona, si presentò al ministro dell'interno, offrendo, ed offrendo di cuore, il suo appoggio. E non fu il solo. Ebbene, o signori, di questi uomini (credete pure che un guardasigilli illuminato, che non si lasci trascinare dagli intrighi, dalle mene burocratiche e dalle raccomandazioni che sono sempre pericolose), di questi uomini ne troverà sempre da presentare. Se essi saranno accettati, sarà il meglio per le popolazioni; se saranno rifiutati, sarà peggio per l'autorità che li avrà respinti.

Così mi pare di aver risposto alle varie argomentazioni dei propugnatori del progetto del Ministero.

Seggono senza dubbio in quest'Aula parecchi che sono maestri in queste materie, e quantunque io me ne occupi da poco meno di 50 anni, sono lontano dal lusingarmi di saperne più che altri; pure qualche cosa ho il dovere di saperne, e per la mia diuturna esperienza, mi sento autorizzato rivolgermi a coloro che forse non hanno avuta occasione di meditare lungamente sulle materie medesime. Ve ne prego, signori, senza distinzione di parti, per quell'amore che tutti abbiamo al paese, pensateci prima di dare il voto ad una formola, la quale può essere fatale al paese, ad alzare un muro insuperabile contro quel progresso nella disciplina ecclesiastica, che noi non dobbiamo trascurare, mentre vogliamo fermamente promuovere in ogni parte il progresso civile dell'Italia nostra. (Bene! a sinistra)

PESCATÒRE. Signori *Semper ego auditor tantum? Nunquamne reponam?*

Io tacqui sulle guarentigie papali, e quantunque tale

non sia la mia abitudine, diedi anche voto favorevole al Ministero, perchè ho creduto, e ceduto ad una necessità politica: tacqui anche lungamente sulla questione attuale delle relazioni tra la Chiesa e lo Stato; ma ora, o signori, una mia fermissima convinzione è combattuta con tale violenza, che io sono irresistibilmente portato ad implorare per pochi istanti la vostra attenzione.

La Commissione ed il Ministero paiono, o signori, d'accordo, ma nella sostanza, a chi ben guarda, regna tra loro un disaccordo completo.

Quando un vescovo non si può creare senza il consenso di due poteri, poco importa a quale delle due parti sia attribuita l'iniziativa e a quale la conferma e l'approvazione.

Che l'iniziativa spetti al Governo e la conferma al Papa, o pure la nomina spetti al Papa, e l'approvazione al Governo, fatto sta che la necessità del concorso dei due poteri, perchè la nomina abbia effetto, porta l'altra necessità di un previo accordo prima che l'iniziativa si espliciti ufficialmente; ed il Governo deve esplorare la volontà del Papa, ed il Papa dovrà esplorare la volontà del Governo prima di addiventare ad una nomina ufficiale.

Or bene, il Ministero, assai più logico della Commissione, vi chiede la rinuncia e all'iniziativa ed all'*exequatur*, per modo che i vescovi siano creati dal solo potere ecclesiastico. La Commissione invece abolisce l'iniziativa, ma mantiene l'*exequatur*, mantiene in sostanza la necessità del concorso dei due poteri, e con questo rende illusoria la rinuncia all'iniziativa medesima. Però Commissione e Ministero trovarono il modo di velare questa loro discordia sostanziale. La questione della iniziativa è una questione secondaria: ebbene, essi posero la questione secondaria in prima linea, lasciando la principale nell'ombra. Ed io veramente non so se coloro i quali amano le questioni chiare possano gran fatto lodarsi di questa maniera di presentarle. Checchè ne sia, signori, io credo che noi dobbiamo offrire la libertà alla Chiesa nelle nomine dei vescovi: non la possiamo imporre, ma offrire la possiamo.

Nel mio sistema la legge istituisce una facoltà che competerebbe alla Chiesa perpetuamente, di cui la Chiesa potrebbe usare o non usare in qualunque tempo. La legge, nel mio sistema, dichiara che il clero diocesano, rappresentato dai parroci e dai canonici delle cattedrali, ad ogni vacanza di sedi episcopali, possa, sulla convocazione del capo della diocesi, del vicario capitolare, radunarsi in assemblea e con libera votazione designare il vescovo che abbia ad essere proposto dal Governo e confermato dal Pontefice. Se il clero diocesano, o per propria volontà o per inibizione del Pontefice, non usa di questa facoltà, la legge resta, potrà usarne in qualunque tempo, e l'intanto il Governo ritiene il diritto di nomina libera.

Ecco, o signori, il mio semplicissimo sistema. Noi offriamo una vera libertà alla Chiesa; non aggiungiamo un nuovo potere al già esorbitante potere del Papa.

A questo sistema si mossero tre principali obiezioni. Innanzitutto ieri il ministro guardasigilli invocava contro la mia proposta il principio della perfetta libertà della Chiesa. Egli diceva: noi dobbiamo tener fermo codesto principio. Ora in questo principio è racchiusa anche la rinuncia al diritto della nomina regia; dunque dovete abolire la nomina regia.

Mi perdoni il guardasigilli, ma egli, così argomentando, non fu in perfetta coerenza col sistema adottato dal Ministero. Imperocchè il Ministero volle bensì, e la Camera pure ha voluto, che il Papa, come capo della Chiesa universale, nei suoi rapporti colle Chiese degli esteri Stati, fosse perfettamente libero; ma, riguardo alla Chiesa nazionale italiana, riguardo alle Chiese comprese nello Stato italiano, il Ministero stesso ha capito che il principio della libertà assoluta non era da adottarsi. Egli invece ha creduto che la nota formola *Libera Chiesa in libero Stato* non fosse da seguire altrimenti che come un indirizzo, inquantochè sotto il regime della libertà si hanno bene da rivedere le relazioni tra la Chiesa e lo Stato, si hanno da discutere ad una ad una le varie prerogative, le varie libertà, e si hanno da concedere tutte quelle libertà che si possono consentire senza verun danno e senza verun pericolo dello Stato; per modo che, ad ogni libertà che si domanda e che si discute, la questione non sia di diritto, ma sia bensì questione d'apprezzamento particolare, d'opportunità e d'interesse.

Non invochi adunque il guardasigilli il principio assoluto, chè questo non è il principio del Ministero; entri nell'esame particolare dell'opportunità e dell'interesse che ci sia a rinunciare alla nomina regia ed a concedere questa libertà: e su questo campo io lo seguirò.

Egli è entrato effettivamente anche nella questione di apprezzamento; ci disse che l'offerta della libertà al clero diocesano è un'offerta illusoria perchè il Papa non ne permetterà l'esercizio.

Nei primi momenti, o signori, lo credo anch'io; ma, mitigate col tempo le attuali asprezze, se il Governo tiene fermo all'esercizio del diritto dello Stato, quando il Sommo Pontefice si veda per lunghi anni e senza speranza di mutazione posto fra l'alternativa o di lasciare le sedi vacanti o di accettare le persone designate dal Governo per sua propria scelta, allora, io credo, comprenderà la migliore utilità della Chiesa e troverà assai meglio che le persone dei funzionari ecclesiastici sieno designate dal clero diocesano, sul quale egli può ben anche esercitare un'onesta e potente influenza. Nessuno adunque ha il diritto di dirmi che in futuro, sedate le ire, il Sommo Pontefice non sia giam-

mai per permettere l'esercizio della libertà che noi offriremo alla Chiesa.

Chechè del resto ne avvenga, forse non è fatto il dover nostro? Quando per noi si conceda la libertà, nè punto si revochi, restando sempre in vigore la legge per quanto lunga sia l'ostinazione del Pontefice a non permetterne l'esercizio, la responsabilità cadrà non sopra noi ma sugli autori del fatto.

Nè dimentichiamo, signori, il carattere politico della legge che ci si chiede. Si tratta di sciogliere una promessa che, a quanto si dice, abbiamo fatta a noi stessi; si tratta di adottare provvedimenti che possano essere apprezzati come buoni anche dalle potenze straniere. Or bene la rinuncia assoluta al diritto della nomina regia può essere un provvedimento apprezzato come buono e gradito dagli altri Stati? A me non pare.

Agli altri Stati bisogna offrire un provvedimento imitabile. Fra gli altri Stati, come notava ieri l'onorevole Crispi, alcuni continuano ad esercitare il diritto della nomina regia, altri hanno vescovi nominati dai capitoli.

Ebbene col sistema che ci si propone dal Ministero noi offendiamo la legislazione, le consuetudini degli uni e degli altri. Quel sistema suona come una censura a quegli Stati che si attengono al diritto della nomina regia, e suona eziandio come una censura alla legislazione di quei paesi in cui la nomina è data al clero diocesano.

Che cosa dunque speriamo, che cosa vogliamo ottenere con una legge la quale non fa che aggiungere al già esorbitante potere pontificio un altro potere, e che non può piacere alle potenze estere (a cui per altro vorremmo tornar graditi), censurando e condannando le legislazioni, gli usi e le consuetudini delle altre nazioni?

Ma alcuni oratori, ed oggi stesso l'onorevole Pisanelli, sostengono l'incompetenza assoluta dello Stato ad ingerirsi nella nomina dei funzionari ecclesiastici; e con un accurato esame dei fatti storici relativi alla materia, essi credono di poter asserire che il diritto della nomina regia trae l'unica sua origine da certe contingenze che già da lungo tempo sparirono. Io credo, signori, che la Camera debba essere grata a questi eruditi oratori, che ci istruiscono, che ci illuminano sulle origini storiche del diritto attualmente vigente; ma non credo che queste discussioni, che queste indagini possano esercitare un'importante influenza nella deliberazione del Parlamento. Signori, considerate qualunque degli istituti morali o sociali, che siano fondati nelle ragioni immutabili delle cose: voi vedete che si estendono largamente per tutti gli Stati, voi vedete che attraversano i secoli; ma credete voi che questi istituti così durevoli e così estesi, perchè hanno origine nella natura immutabile delle cose, credete voi che rivestano

in ogni tempo od in ogni luogo la stessa apparenza esteriore? No certamente.

Un esame per quanto superficiale delle varie parti delle legislazioni ci dimostra il contrario; e ciò avviene perchè gli istituti anche i più razionali, anche i più naturali non si svolgono isolati, si svolgono in mezzo a molte vicende di altre condizioni sociali, a molti elementi estranei, e subiscono, in una parola, le influenze esteriori. Non arrestiamoci dunque alle diverse forme che la storia ci può presentare di un istituto giuridico, ma penetriamo nella sostanza nella ragione intima delle cose, e sappiamo che quando un istituto si estende per tutto il mondo civile e dura per secoli, oh! questo non può avere a fondamento una ragione temporanea, una ragione fittizia, perchè un effetto perenne ed universale non può derivare altrimenti che da una causa egualmente universale e perenne: e non c'è altra causa universale e perenne che la ragione, che la natura immutabile delle cose. Se dunque, o signori, un istituto giuridico, benchè variato di forme, nato da cause occasionali diverse, e trascinato di vicenda in vicenda nel corso dei secoli, pur sempre ammise l'intervento del potere civile nella nomina dei prelati ecclesiastici, e ciò universalmente e per secoli, io ne concludo arditamente che questo istituto trae la sua più vera ed intima ragione dalla natura immutabile delle cose.

E la ragione intima, la ragione permanente di questo istituto, non è difficile, o signori, di rinvenirla.

È un concetto volgare che la Chiesa cattolica si limita al governo strettamente spirituale.

No, o signori: la Chiesa si attribuisce ed esercita con grande efficacia il *governo morale* del mondo. L'umanità è governata, o signori, sotto questo triplice aspetto: sotto il rispetto del governo economico e sociale (il potere civile); sotto il rispetto strettamente religioso (potere ecclesiastico) e sotto il rispetto morale, e questo terzo campo è il campo comune in cui si incontrano il potere civile ed ecclesiastico; è in questo campo che nascono i dissidi, i conflitti, perchè il governo morale è legato indissolubilmente e colla religione da una parte e colla politica dello Stato dall'altra. Ed ecco il perchè un prelato della Chiesa cattolica non può essere altrimenti considerato che quasi come un funzionario anche del potere politico, o per lo meno lo Stato o il potere civile è legittimamente interessato ad esaminare e procacciare che la persona eletta all'esercizio del ministero ecclesiastico, non già che sia capace di bene esercitare il ministero ecclesiastico (chè di questo l'autorità civile non ha a preoccuparsi), ma sì che abbia tutte le qualità, tutte le disposizioni, che presenti le guarentigie per cui si possa sperare che, nell'esercizio del governo comune, nell'esercizio del governo morale, non leda gli interessi legittimi dello Stato; ed è dunque un interesse legittimo, un interesse permanente ed immutabile che dà diritto al potere

civile di intervenire, di ingerirsi anche della nomina dei funzionari ecclesiastici della Chiesa cattolica.

È notissima una definizione di Montesquieu; ma, quanto nota, altrettanto facilmente dimenticata: « Les lois (disse egli) sont les rapports nécessaires des choses. »

Ora negli ordini della natura vi ha sempre una gradazione, per cui si procede dalle cose di natura più semplice e generale alle cose di natura sempre più complessa e speciale. E come nell'ordine fisico la natura procede da corpi inorganici agli organizzati, agli animati sino all'organismo umano, che è il più complesso e speciale di tutti, così avviene negli istituti dell'ordine morale e giuridico; ma le leggi sono sempre *les rapports nécessaires des choses*, cioè l'espressione esatta della natura complessa delle singole specie che si tratta di regolare, e cade in un solenne errore colui che, sotto pretesto di non so quale diritto comune, applica falsamente le leggi più semplici e generali ad istituti di natura più speciale, come che si avvisasse di ridurre le leggi dell'organismo umano a quelle dei corpi inorganici

Ciò posto, non spiacciavi, o signori, di applicare questa semplicissima idea alla serie delle associazioni, alle associazioni libere e private, alle associazioni costituite in corporazioni non religiose, alle associazioni incorporate coll'elemento religioso, alle associazioni che abbracciano l'orbe cattolico, alle associazioni cattoliche la cui potenza e vita è concentrata in una sola persona, alle associazioni che non ammettono il diritto del libero esame, e combattono i principii della moderna civiltà.

Primo, associazioni libere e private: esse non hanno esistenza distinta da quella dei soci; sono caduche, fugaci: tutte insieme costituiscono il movimento sociale, nessuna di esse acquista una potenza soverchia e tale che imponga riguardi speciali allo Stato;

Secondo, associazioni costituite in corporazioni dalla legge civile: in esse già si rivela un nuovo elemento che richiede relazioni speciali; infatti queste associazioni hanno un'esistenza distinta da quella dei soci, esse rappresentano non solo il presente, ma l'avvenire e possono acquistare una grande potenza.

Aggiungete ora alle associazioni incorporate anche l'elemento religioso.

La potenza e la perennità del sentimento religioso che mette in pensiero i filosofi, e sempre commuove e domina le grandi masse delle popolazioni, il nesso della religione col governo morale del mondo, e conseguentemente col governo sociale, sono questi nuovi e potentissimi elementi, che generano nuovi e speciali rapporti tra le dette associazioni e lo Stato. E in questa serie di associazioni, cioè nelle corporazioni religiose, altro è che esse sieno molteplici e dissidenti, ed altro che si siano fuse in una sola confessione, in una medesima credenza universale, e costituiscano un orbe cat-

tolico; ed altro ancora sarà, se questa grande associazione viva una vita libera, diffusa in tutte le sue parti, o se al contrario la vita e potenza sua sia concentrata in un dittatore spirituale; e per ultimo altro è, se la dittatura della corporazione cattolica ammetta il diritto del libero esame, o se con la sua concentrata potenza impugni il principio civile rappresentato dallo Stato, e condanni le libere istituzioni politiche.

Ora, o signori, misurate la distanza che disgiunge quest'ultimo organismo cattolico da quello delle associazioni private, e poi ditemi se le leggi, *rappports nécessaires des choses*, debbano essere eguali; ditemi se questa corporazione, che desta il fanatismo religioso di tutta Europa contro un certo regno, e gl'impone tali riguardi da indurre i legislatori a discutere laboriosamente certe leggi sopra certe garantigie, sia da pareggiarsi umilmente ad una associazione privata e libera, ad una associazione accademica, ad una società mercantile.

Ed avvertite che la formidabile potenza cattolica non nacque di propria virtù dal cristianesimo, ma si dalle concessioni civili imprudentemente moltiplicate e accumulatesi man mano a favor suo nel corso dei secoli. Infatti, se la Chiesa cristiana, sotto Costantino, e i seguenti imperatori fu eretta in corporazione, acquistò ricchezze, privilegi, giurisdizioni, ed ebbe a sua disposizione il braccio secolare, non fu questa una concessione del potere civile? Se più tardi una parte delle popolazioni italiane, *formanti una società civile*, si sottomise, con o senza il consenso dell'imperatore, alla potestà temporale del Papa; se le principali prelature ecclesiastiche acquistarono in tutta Europa signorie territoriali e feudali; se in qualche regno il clero acquistò il terzo intero del territorio immune da tributi; e se il potere civile, per suo eterno obbrobrio forniva all'Inquisizione ecclesiastica i feroci mezzi, al cui pensiero inorridisce la civiltà, i mezzi, dico, d'imporre col terrore la dittatura spirituale alle moltitudini, ed allo stesso clero, spogliandolo di libertà, e concentrandone la potenza in un solo; ditemi, o signori, se queste non siano state concessioni della società, del potere, dell'impero civile.

Ed ora che il potere, o lo Stato, o la società civile crearono una potenza formidabile e pericolosa per i diritti dello Stato medesimo, per la libertà civile, quale è, vi domando io, il diritto dello Stato in questa condizione di cose? Il diritto è di ritogliere in parte quello che fu imprudentemente donato, il diritto è di moderare, per quanto lo richiede la sicurezza dello Stato medesimo, la potenza e la forza da lui stesso creata, il diritto di adottare provvedimenti capaci a sminuire gli effetti, i mezzi nocivi di questa pericolosa e straordinaria potenza. Eccovi, o signori, la ragione dello Stato, quella *potestas indirecta in sacra*, di cui parlano i più savi pubblicisti, i più eminenti scrittori di diritto pubblico ecclesiastico.

È inutile dissimularcelo: nel seno dell'umanità vivono due principii indistruttibili; il principio religioso, d'onde l'autorità della fede; ed il principio civile, il diritto del libero esame, la libertà filosofica rappresentata dallo Stato. Questi due principii si combattono eternamente; e se in certe epoche l'un principio si crede di essere sul punto di vincere ed atterrare l'altro, la storia dimostra quanto vana sia sempre stata siffatta lusinga or dell'uno, or dell'altro. Nè io mi meraviglio di questo dualismo interminabile: il dualismo è la legge universale ed immutabile della creazione, lo disse l'Ecclesiaste: *intuere in omnia opera altissimi: omnia duplicia, et unum contra unum*.

Quale dunque deve essere il criterio, la regola di condotta dello Stato, nella lotta dei due principii, uno rappresentato da lui medesimo, e l'altro dalla Chiesa? La norma è questa: lo Stato deve rispettare la missione della Chiesa, e difendere energicamente la propria.

Or bene, o signori, torniamo al nostro argomento: offrendo la libertà, nella questione di cui si tratta, alla Chiesa cattolica, noi la rispettiamo; e se la libertà è rifiutata, ritenendo il diritto del potere civile e contrapponendolo ad una soverchiante dittatura ecclesiastica, noi difenderemo energicamente la missione dello Stato. Ho detto. (*Bravo! Bene!*)

PRESIDENTE. Essendo esaurito l'ordine degl'iscritti sull'articolo 16, si ritiene perciò come chiusa la discussione generale su detto articolo.

Ora rimangono soltanto a svolgersi, quando sieno appoggiate, le poche proposte che non furono ancora svolte, cioè prima quella dell'onorevole Piolti de Bianchi, che contrappone un progetto affatto diverso a quello della Commissione; poi una proposta sospensiva dell'onorevole Interlandi; e rimarrà poi quella proposta condizionata dell'onorevole Mancini, qualora si ritenesse che egli non l'avesse già svolta.

Anzitutto chiedo alla Commissione se accetta o respinge queste diverse proposte.

BONGHI, relatore. La Commissione non accetta nessuna di queste proposte, e si riserva a parlare dopo che saranno tutte sviluppate.

PRESIDENTE. Do lettura del primo articolo del controprogetto Piolti de Bianchi, il quale deve essere messo in discussione ora, perchè se la proposta della Commissione fosse accettata, il controprogetto dell'onorevole Piolti non avrebbe più ragione di essere.

« Art. 16. Lo Stato riconosce le parrocchie e le diocesi, come corpi morali ecclesiastici dotati della facoltà di possedere e di acquistare coll'obbligo di alienare entro un biennio gl'immobili di nuovo acquisto non servienti immediatamente al culto, e di convertirne il prezzo nei modi permessi dalla legge. »

Vengono poi gli articoli che non sono che lo svolgimento dello stesso principio.

Domando se questo controprogetto è appoggiato. (E appoggiato.)

L'onorevole Piolti ha facoltà di parlare.

PIOLTI DE BIANCHI. Signori, alcuni giorni or sono io ebbi l'onore di presentarvi, insieme con alcuni amici, un ordine del giorno, con cui vi domandava di dividere il presente progetto di legge in due parti; e vi dissi replicatamente che intenzione mia e dei miei amici non era punto di evitare o ritardare la discussione intorno alle libertà che vi proponete di accordare alla Chiesa, ma unicamente di farne una legge separata. Consentaneo a quanto vi dissi, io e gli onorevoli colleghi che mi erano compagni in quell'ordine del giorno, vi abbiamo presentati alcuni articoli nei quali, secondo noi, contiensi il concetto della libera Chiesa.

L'altro giorno l'onorevole relatore prima, l'onorevole presidente del Consiglio dopo, dicevano che, anche per la seconda parte del presente progetto di legge, esisteva un impegno morale; anzi il presidente del Consiglio aggiungeva, che ove noi ce ne fossimo dimenticati, altri ce ne avrebbe fatto ricordare. Questo impegno morale sta, a quanto udii nelle parole del conte Cavour, nella famosa formula « libera Chiesa in libero Stato. » E poichè pare destino che nessuno nelle gravi discussioni, e particolarmente in questa, possa prendere la parola senza profferire il nome del grande uomo di Stato, perdonerete se io pure ve l'ho dovuto ricordare.

Libera Chiesa in libero Stato, egli disse. Ma che intendeva che cosa dovevasi intendere con queste parole? Ecco, a mio avviso, il quesito.

Non vi ripeterò ciò che altri già dissero, che la sua offerta riferivasi ad una transazione, la quale dall'altra parte non fu accettata. Non vi ripeterò quanto altri esposero giustamente che ben diversi sono i tempi, quando il conte di Cavour faceva questa sua offerta, dai presenti.

Voi dite che vi ha un impegno morale. Ebbene si mantenga. L'impegno morale sta nelle parole: *libera Chiesa in libero Stato*. Ma queste parole che significano esse? Chi le ha interpretate, e con quale autorità? Qual significato hanno esse in Europa? Nessuna interpretazione autentica finora si ha. Non abbiamo che l'interpretazione derivata dal valore logico e grammaticale delle parole, e l'interpretazione desunta dalla manifestazione delle intenzioni successive. Quale fosse l'intenzione del conte di Cavour assai opportunamente ieri l'onorevole Mancini ve lo ha ricordato. Da quelle parole vedete quanto fosse diverso il suo concetto da quello che informa il progetto ministeriale.

Il conte di Cavour comprendeva tutta l'importanza del diritto di presentazione; e gli voleva sostituire il sistema elettivo; voleva anzi riservare allo Stato, per gravi circostanze, un diritto di veto.

L'onorevole ministro guardasigilli ieri disse che ciò era possibile sulla base degli accordi, ma non lo è più allorchè dobbiamo, come oggi, agire da soli.

Il Ministero, vedendo mancata ogni transazione, ci

è venuto innanzi con una interpretazione che già fu da tutti voi compresa, da molti di voi aspramente criticata.

Nè io vi ripeterò cose dette assai meglio da chi mi ha preceduto. Una sola autorità mi sia lecito invocare ed è quella dell'onorevole relatore della Commissione, il quale nel suo discorso splendido di forma e copiosissimo di scienza e di notizie, con cui chiuse la discussione generale intorno al progetto di legge di cui stiamo occupandoci, diceva:

« Oggi voi (e dicendo *voi* alludeva al Ministero ed al suo progetto), voi, levando di mezzo l'*exequatur* ed il *placet* dei Governi senza surrogarvi altro, senza tentare, senza aspettare che altro vi sia surrogato, voi date nelle mani del Pontefice e della Curia romana la collazione di tutti i benefizi del regno più che non l'abbia mai avuta, che non abbia mai sognato di averla. Colle mani vostre rendete servo tutto il clero (Capite? *servo*, non *libero*), tutta la plebe dei fedeli d'Italia, alla quale non resta altro diritto che quello di ribellarsi, che non è un diritto, ma bensì una disperazione più difficile in questa che in ogni altra cosa. L'arbitrio assoluto del capo, la servitù supina delle membra; questa si chiama *la libertà della Chiesa!* »

Le quali parole furono da molti di voi accolte con grida di *Bravo! Bene!* Le ricorda il rendiconto ufficiale.

Quella adunque che propone il Ministero non è la libertà della Chiesa; l'onorevole relatore lo disse.

Ben è vero che l'onorevole ministro degli affari esteri, che mi spiace di non veder presente, quando prese alla sua volta la parola nella discussione generale, annunciò che egli era pronto ad accettare il concetto della libera Chiesa fino alle sue ultime conseguenze. Ma quelle parole, rimaste alla loro volta senza interpretazione, non ci danno lume del come e del dove egli sarebbe disposto ad avviarsi.

Ci resta l'interpretazione della Commissione, la quale, come già vi ricordai colle parole del suo relatore, non crede che la proposta del Ministero produca la libertà della Chiesa. Il relatore, alle parole già citate, aggiungeva subito dopo: « La Commissione dunque non aveva che due vie: o fermarsi prima, o andare più in là. Per andare più in là, domanda, come ho detto, quali sono i compagni; non sapendolo, si è fermata prima, e si è fermata sopra questo punto. »

Adunque la Commissione non ha creduto di proporre alle vostre deliberazioni la libera Chiesa. Ma, se essa medesima non ha creduto di proporvela, come può essa invocare l'impegno morale assoluto del conte Di Cavour, al cui adempimento dobbiamo noi oggi provvedere?

L'onorevole relatore della Commissione in un altro suo discorso avvertì già come sia assai facile cogliere in contraddizione gli oratori; quindi io non insisterò su questo punto. Ben mi basta di sapere che la Com-

missione non ha creduto di proporvi la libera Chiesa tanto invocata; che non ha trovato chi gli accennasse la via per procedere oltre, onde andare appunto in traccia della vera libertà della Chiesa.

In un altro suo discorso, profferito due giorni dopo, il relatore diceva che *al freno politico* che si vorrebbe oggi togliere, è *necessario sostituire un freno sociale*. Parole su cui riverrò, se mel concedete, tra poco.

Adunque, per confessione della Commissione, non abbiamo un progetto che attui la libera Chiesa; eppure su di questa dobbiamo discutere. È da ciò che io e gli onorevoli miei colleghi fummo mossi, pur conoscendo la debolezza delle nostre forze, delle mie soprattutto, a tentare se una via vi fosse per realizzare il concetto della libera Chiesa. Da ciò hanno origine i pochi articoli, che forse sarebbe temerario chiamare un controprogetto.

Se a voi fosse piaciuto di accondiscendere alla preghiera nostra dell'altro giorno, e dividere il progetto in due, allora, secondo la mente nostra, avrebbe dovuto intraprendersi la discussione generale sulla seconda parte, sul concetto a cui doveva informarsi la libertà della Chiesa.

Allora noi vi avremmo esposti i nostri intendimenti, avremmo invocato un vostro giudizio intorno ai medesimi sotto la forma più semplice, a mo' d'esempio, d'un ordine del giorno. Ma poichè non ci fu possibile di battere quella strada, abbiamo dovuto concretarvi alcune idee, le principali che servissero a far comprendere il nostro modo di vedere; non abbiamo creduto di presentarvi completo, intiero un controprogetto.

Lacune ve ne troverete molte; ma io credo che, se a voi piacesse seguirci su quella via, molto facile cosa ci sarebbe il completarle, il coordinare gli articoli successivi, i quali altro non sarebbero se non se la conseguenza logica e naturale della nostra proposta in confronto alla legislazione esistente.

Due idee fondamentali formano il cardine del nostro controprogetto, e sono riassunte nei due primi articoli di esso, nel sedicesimo e nel diciassettesimo articolo, secondo la forma che dovemmo dargli onde presentarlo alle vostre deliberazioni, prima che colla votazione dell'articolo 16, propostovi dalla Commissione e dal Ministero, la questione non fosse irrevocabilmente pregiudicata.

Il primo di quei due concetti che trovasi nell'articolo 16 sta nel costituire in modo definitivo la proprietà della Chiesa o, per meglio esprimermi, delle chiese. Il secondo vi espone il nostro concetto intorno al modo con cui possa al freno politico, oggi esistente, sostituirsi un freno sociale, secondo il desiderio della Commissione, con cui possa tutelarsi l'interesse dello Stato e della nazione, ammettendo in pari tempo la maggior libertà. Esso dispone che rimane parroco chi è accettato dai parrocchiani, che rimane vescovo chi è

accettato dai diocesani. Che questo sia un metodo di libertà, credo, signori, che non me lo negherete, poichè sempre fu concetto di tutti che la libertà stia nel poter ciascuno agire a proprio modo, purchè non ne venga offesa la libertà altrui.

Quando noi rimettiamo alla popolazione dei fedeli di ciascuna località il riconoscere in qual modo le convenga essere amministrata, il riconoscere quali sieno i propri pastori, i propri sacerdoti, non manchiamo per certo alla libertà, anzi ammettiamo il principio in base a cui sono radicate tutte le altre forme di libertà civili.

Quali obiezioni possono muoversi al nostro sistema?

Intorno al primo articolo, intorno al concetto della proprietà riconosciuto nelle parrocchie e nelle diocesi, credo che ben poche obiezioni si possano fare. Ben può dirsi che il concetto non è completo, ma ho già prevenuto l'obiezione osservando che i complementi possono facilmente aggiungersi.

Che alle questioni della libertà e della proprietà ecclesiastica voglia trovarsi una soluzione, credo sia ammesso da tutti, come è ammesso espressamente dalla Commissione, la quale propone per ciò un apposito articolo, e vuole rimandare ad altra epoca lo scioglimento del quesito.

Qual è la conseguenza di questa dilazione? Poichè siamo oggi chiamati a discutere sull'argomento, perchè non vorremo sciogliere subito le difficoltà? Un solo motivo addusse in proposito l'onorevole relatore, ed è che i tempi per addivenire a concretare l'idea della libera Chiesa, per creare il freno sociale, non sono maturi. Ma, se non sono maturi, per qual motivo ci ha chiamati il Ministero a discuterli, e perchè non fu accettata la proposta dell'onorevole Righi, che diceva di differire ad altra epoca lo studio della questione? Ora che la discussione fu intrapresa, è nostro dovere l'esaurirla e venire ad una soluzione.

Valgano a prova le parole stesse dell'onorevole relatore, che diceva, or sono alcuni giorni, che, quando innanzi al Parlamento sono posti certi quesiti, non è bene mostrare all'Europa che ci ritiriammo dinanzi alle difficoltà, che si teme di discuterli e di scioglierli.

Quale sarebbe la conseguenza di soffermarci a mezza via come consiglia la Commissione? Noi avremo molta parte degli inconvenienti del sistema proposto dal Ministero, inconvenienti che già furono ampiamente sviluppati da altri oratori, senza avere il vantaggio di un assetto definitivo. O la proroga alla promulgazione della nuova legge, in cui si deciderà definitivamente intorno alle proprietà ecclesiastiche ed alla materia beneficiaria, è di breve durata, ed allora non abbiamo altra conseguenza fuorchè quella di tenere agitati gli animi, di tenere sospeso il quesito, di mettere l'incertezza nella posizione di tutto il clero, senza una soluzione, di tenere noi nella necessità di avere continua-

mente sul tappeto così grave questione; o la proroga è a tempo lungo, è a tempo indefinito, ed allora nell'intervallo non si fa che creare la necessità di una serie continua di conflitti e di difficoltà; imperocchè, avendo da una parte rinunciato al diritto di presentazione e ad ogni ingerenza preventiva nella nomina dei parroci, e d'altra parte non accordandosi ai nominati l'uso delle temporalità, qualora non fossero graditi, non si farebbe altro che sollevare per ogni ecclesiastico disaccetto una causa di conflitti e di urti.

Si può dire che noi attribuiamo le proprietà alle parrocchie ed alle diocesi, e non all'intera Chiesa. Ma chi mai ha sostenuto che la Chiesa cattolica fosse universale per altro che per la fede? Quando e dove mai si potè parlare di universalità ne' possedimenti?

Dunque anche questa obiezione cade affatto. Non può nemmeno dirsi che sia una sola proprietà ecclesiastica per l'intera nazione, dacchè ciò mai fu da alcuno proposto, nè esistono le Chiese nazionali come enti collettivi.

Passo, o signori, al secondo articolo del nostro sistema, il quale è ancora più vitale dell'altro. E qui le obiezioni, il confesso, sono molte e furono già in gran parte in prevenzione sollevate.

Non parlo della questione storica e del dubbio sollevato se il diritto nel popolo e nel clero di provvedere all'elezione dei suoi superiori ecclesiastici possa considerarsi cessato o trasformato e conservato a mezzo delle stesse prerogative che furono esercitate sinora dallo Stato, perchè sulla questione storica assai lungamente si è discusso in quest'Aula e perchè molte autorità furono citate nell'uno e nell'altro senso, le quali dimostrano ad evidenza che abbiamo precedenti che servono ad appoggiare sia un concetto, sia l'altro.

La storia della proprietà ecclesiastica e delle questioni relative alle investiture ed ai benefici è così lunga, così intralciata, così varia, secondo i paesi, secondo la prevalenza dell'autorità principesca o dell'autorità ecclesiastica o della popolare, che, ripeto, vi hanno precedenti in tutti i sensi. Così pure si può citare l'appoggio di autorità ecclesiastiche a favore delle varie opinioni. A me basta che sia stato ammesso generalmente da quanti presero la parola che il diritto elettivo in altri tempi ha esistito e fu esercitato, perchè così rimane provato che nessuna obiezione canonica può sollevarsi contro di esso.

Io pure avrei qualche testo latino, qualche canone, qualche parola di santi e di Papi da ricordarvi, ma credo farvi opera gradita risparmiandovene la lettura, poichè già su questo terreno altri assai più dotti di me mi hanno preceduto.

Un'altra obiezione, l'essenziale, è questa che noi vogliamo costituire il clero civilmente, che vogliamo occuparci della riforma della Chiesa, che trascineremo colla nostra proposta il Parlamento e il Governo in un campo a cui sono totalmente estranei.

Questa obiezione, che è gravissima, permettetemi di dirvelo, non può nascere che da un equivoco.

Noi non vi proponiamo che sia riconosciuta o trasferita in alcuno nessuna specie di diritto; noi non vi diciamo: siano eletti dagli uni o dagli altri. Vi diciamo soltanto: esiste, è riconosciuto, funziona come parroco, come vescovo chi è accettato dai parrocchiani, dai diocesani; non è altro che l'antica formola *nullus episcopus, invito populo*, formola che fu un assioma nella Chiesa cattolica.

Noi non vi diciamo di decidere a chi spetta il nominarli; vi diciamo soltanto: per lo Stato, per la nazione, per noi è parroco colui che è accettato, che è riconosciuto dai parrocchiani. È precisamente la libertà di azione, di funzionare a suo modo, che si deve riconoscere in ogni società esistente, come fu già detto dall'onorevole Minghetti. È una diversa applicazione del *placet* ora esercitato dallo Stato, che viene restituito ai fedeli; restituito nel senso che a loro è data facoltà di esercitarlo, non è imposto l'obbligo. Noi non dobbiamo decidere come o chi debbano accettare; non dobbiamo occuparci di sapere se essi crederanno di valersi e sin dove delle proprie facoltà; noi non dobbiamo curarci di conoscere se il parroco sarà nominato dal vescovo e questo sarà nominato dal Papa, od altrimenti. A noi basta sapere che i fedeli li hanno accettati; a noi basta sapere che non si farà cosa che torni in odio alle popolazioni, che si rispetterà la loro volontà e libertà.

Un'altra obiezione fu fatta, ed è quella accennata l'altro giorno dall'onorevole Minghetti, che noi facciamo ai fedeli un dono di cui essi non ci sono tenuti, che essi forse non accetteranno.

L'onorevole Minghetti ha citato l'esempio di altre nazioni per dimostrare come appunto tale specie di diritto non venga, nè possa essere accettato dai fedeli.

Egli citava l'esempio del Belgio unicamente per dire che noi non dobbiamo tenerne conto, perchè le origini della costituzione belgica sono in parte dovute al movimento religioso, all'insurrezione mossa dai cattolici contro una dinastia protestante. Non potremmo noi, anzichè respingerlo, farne invece nostro profitto?

Se là, dove l'assoluta indipendenza della Chiesa aveva avuto una origine storica, nell'assonanza col movimento politico, tuttavia ha prodotto gl'inconvenienti che furono già deplorati, noi che abbiamo origini e precedenti affatto diversi ed in quest'ordine d'idee persino contraddicenti con quelli del Belgio, noi dovremmo a maggior ragione ispirarci a principii diversi.

L'onorevole Minghetti si fece forte dell'esempio della Francia rivoluzionaria, ricordando come là si tentò di costituire civilmente il clero, e come la prova non sia riuscita.

Ma a tale argomento ho due eccezioni a opporre: l'una che ben altro fu il mutamento di cose prodotto dalla rivoluzione francese, il quale fu spinto sino al-

l'obbligo imposto a tutti i ministri del culto di prestare giuramento alle potestà civili; mutamento che veniva a sconvolgere tutto il sistema della Chiesa cattolica, quale era sempre fino a quell'ora esistito in Francia. Ivi si tolse di un colpo al clero ogni proprietà, riducendolo salariato dello Stato; ivi si diminuirono e mutarono le diocesi; insomma si fece una immensa e radicale innovazione.

Noi, signori, vi facciamo un'assai più umile proposta; noi vi raccomandiamo di nulla innovare, e soltanto vi proponiamo di rimettere ai fedeli l'accettazione del clero nominato o dal vescovo o dal Papa.

Dunque, ben potevano le coscienze cattoliche allarmarsi in Francia di così grandi novità; non lo potrebbero davvero fra noi, attuando il nostro sistema.

E poi, si può dire che il mutamento in Francia non sia riuscito? Si dovette, è vero, rinvenire in parte sulle leggi del 1789 e degli anni successivi, perchè una tremenda rivoluzione che produsse dolorose scene di sangue e lunghe guerre, porse in seguito giustificazione o pretesto ad una reazione. Ma, dal Governo succeduto alla rivoluzione venne mantenuta una parte delle fatte innovazioni, le quali poi furono accettate dalla stessa Corte di Roma.

Dunque, o signori, l'esempio della Francia mostra che, quando una nazione fa una innovazione, può benissimo riuscire.

Ma, più che l'esempio della Francia, noi possiamo citare quello di un vicino paese, il quale, se è assai piccolo, non deve essere perciò men caro a noi, trattandosi di terra italiana: voglio dire il Canton Ticino.

Già ieri l'onorevole Ercole citava l'esempio del Canton Ticino, e deplorava le novità ivi prodotte dalle leggi. Io non dirò se siano a deplorarsi o no quelle innovazioni, mentre ci proponiamo cosa ben diversa da esse; sta il fatto però che la legge in Canton Ticino volle deferire ai popoli l'elezione dei parroci, e che quella legge è eseguita; sta il fatto che i parroci sono eletti e vengono dai loro vescovi consacrati; è lasciata a loro la cura di regolarizzare la loro posizione in faccia ai propri superiori; sta in fatto che quella legge funziona da parecchi anni, e che la religione cattolica in Canton Ticino è tuttavia la religione della maggioranza, che nessuna chiesa fu ivi chiusa, che i parroci funzionano dovunque, che i sacramenti vengono amministrati.

Dunque anche con tale innovazione, tanto più radicale e grave di quella che noi vi proponiamo, non avvenne nessuno di quegli inconvenienti che ci si dicono doversi temere.

Dunque sta in fatto che, quando ai fedeli viene offerta l'occasione di valersi dei loro diritti di libertà, essi ne approfittano.

Che se davvero essi non volessero tra noi approfittarne, ebbene, e quale inconveniente e qual male ne verrebbe? Le cose rimarrebbero quali ora sono, e noi

avremmo adempiuto all'obbligo nostro di aprire la via alla libera Chiesa in libero Stato.

Un'altra obiezione che ci viene mossa è che la Chiesa non accetterebbe la nostra proposta, che essa respingerebbe l'innovazione a cui noi v'invitiamo, che quindi faremmo cosa oziosa e nulla.

Qui pure potrei dimostrare che l'obiezione non regge. Ma già l'onorevole Pescatore poc'anzi ha molto eloquentemente sviluppato questo concetto, e vi ha ricordato come la Chiesa sia sempre riluttante alle innovazioni, sicchè spera di retrocedere a ciò che più le garba od almeno di ottenere più di quello che non le venga offerto; ma poi, quando vede che l'ordine nuovo di cose si consolida, essa finisce sempre coll'accettare e coll'adattarsi. A ciò è dovuta quella molteplicità di accordi, quella varietà infinita nelle istituzioni della Chiesa e nei suoi rapporti coi vari Stati, su cui molti oratori richiamarono la vostra attenzione. Che se davvero la Chiesa non volesse accettare, è questa l'obiezione seria che ci si può fare oggi in questa legge, nella quale ci vennero proposte e furono votate molte misure contro le quali noi tutti sappiamo che la Chiesa ha protestato, dichiarando di non accettarle? Quelle guarentigie a cui si annette tanta importanza, quelle guarentigie da cui si fa dipendere il consolidamento della nostra posizione in Roma, furono esse accettate dalla Corte di Roma o non furono esse espressamente respinte?

L'obiezione che il Pontefice possa non accettare una deliberazione vostra vi ha trattenuto? E se non vi ha trattenuto finora, perchè dovrebbe trattenervi adesso?

Ma se i fedeli, se la Chiesa non accettassero, ciò che io non credo, credendo anzi che i fedeli nella maggior parte dei luoghi accoglieranno con gioia il riconoscimento di questo loro diritto, ma se non accettassero, se la Corte di Roma tenesse fermo nel respingere, ebbene, quali ne sarebbero le conseguenze?

Negli articoli che fanno seguito ai due di cui ho tentato di sviluppare il concetto, noi vi proponiamo di abbandonare le armi che voi dite viete del *placet*, dell'*exequatur*, dell'appello *ab abusu*, del diritto di presentazione; noi pure vi diciamo di abbandonarle; ma quando? Quando sarà attuato il nuovo freno sociale, quando le amministrazioni laicali saranno entrate in funzione, quando le congregazioni parrocchiali e diocesane saranno costituite, e mano mano e dovunque esse saranno costituite.

Adunque, o si accetta la libera Chiesa quale noi l'offriamo, ed avremo adempito al nostro assunto, agli impegni di cui ci si parla con tanta insistenza, ed avremo in pari tempo attuato un sistema di cose, che per nulla io credo potrà riuscir pregiudizievole allo Stato; o non verranno accettate in talune località, o, per porre anche la peggiore ipotesi, in nessuna, ed allora noi saremo tuttavia armati, e lasceremo agli altri

la responsabilità di aver rifiutato il dono. Insomma noi poniamo la Santa Sede nel bivio o di accettare il nuovo sistema, o di restare nell'antico; noi diciamo al Pontefice: a voi la scelta; fate a fidanzamento col popolo, o fate a fidanzamento col Governo. Qualunque sia la risposta, noi avremo adempito all'assunto nostro, noi avremo tranquillate le coscienze, e rimesse le cose in un assetto definitivo.

Le idee, da me e dai miei onorevoli colleghi esposte nell'attuale controprogetto, sono in alcuni concetti consentanee a quelle che furono presentate in un altro controprogetto sottoscritto da gran numero dei nostri colleghi, con a capo uomini tanto autorevoli tra noi, quali sono gli onorevoli Peruzzi e Minghetti. Eppure tra quel controprogetto e il nostro sta un abisso, come poc'anzi l'onorevole Pescatore notava trovarsi un abisso fra il progetto del Ministero e quello della Commissione, quantunque le differenze tra loro siano ridotte quasi ad una sola frase. L'abisso tra noi e l'altro progetto sta in ciò che, secondo quest'ultimo, dovrebbero bensì costituire sin d'ora la proprietà della Chiesa, ma si abbandonerebbero le garanzie di cui ora si vale lo Stato, senza sostituirvi nulla. In tal guisa essi, come il Ministero, abbandonerebbero assolutamente il clero all'arbitrio della Corte di Roma; essi, come il Ministero, riuscirebbero a ciò che disse il relatore, ad avere cioè un clero ed una plebe schiavi in balia del Sommo Pontefice.

Pare che il loro concetto fondamentale sia quello di sciogliere fin d'ora intieramente il quesito della proprietà ecclesiastica, di distruggere fin d'ora i regi economati ed il Fondo del culto. Dei regi economati facciamo cenno noi pure nel nostro controprogetto, giacchè ci pare che debbano cessare di esistere mano mano che le nuove amministrazioni, assumendo la cura dei benefizi vacanti, come quella del patrimonio delle fabbricerie e degli altri beni ecclesiastici, renderebbero in molte parti inutile l'opera di quelli.

Del Fondo pel culto noi non ce ne siamo occupati, non perchè siamo teneri di esso, ma unicamente perchè ci pare che tocchi una questione molto grave, che merita uno studio attento ed una legge speciale.

Se venissero a trionfare le idee da noi propugnate ed entrassero in funzione le congregazioni diocesane e parrocchiali, senza dubbio sarebbe logico che il Ministero presentasse in seguito un progetto di legge per provvedere a liquidare il fondo pel culto e a ripartirne equamente, secondo i dettati della giustizia ed i singoli diritti, i beni fra le varie diocesi. Ma, se gli autori del controprogetto cui alludo non provvedono a che lo Stato conservi le sue cautele, i suoi diritti secolari, o se non pensano anch'essi a sostituirvi un altro equipollente freno, noi non potremo certamente accettare neppure una delle idee da essi esposte nel controprogetto. (*Conversazioni*)

Signori, io giunsi ormai al termine delle idee che contavo esporvi.

Molte altre cose avrei desiderato dire onde sviluppare più addentro il nostro sistema; ma e l'ora tarda e la lunga discussione avvenuta su quest'articolo, sul quale, non per nostra elezione, ma per necessità dovemmo venire a discutere una linea di concetti che in molte parti gli è estranea, e che avrebbe dovuto avere sede staccata e speciale, e la stanchezza che io debbo presupporre e parmi di scorgere in voi mi persuadono ad affrettare la mia conclusione, come in più punti mi persuasero a saltare di piè pari molte osservazioni.

Io spero che la mia parola non sarà stata al tutto inutile, non per l'autorità sua, perchè la conosco debole e poco ascoltata, ma perchè mi lusingo dell'appoggio dell'onorevole relatore della Commissione, il quale, nel discorso con cui chiudeva la discussione generale sul presente progetto di legge, accennava ad un ordine d'idee che si accosta a quello da me ora esposto. Egli, colla sua eloquenza e colla sua parola autorevole, saprà indurre in voi quella persuasione che da me non si può sperare.

Spero anche nell'appoggio dell'onorevole Minghetti, che ora ho il piacere di vedere finalmente presente, perchè, quantunque parecchie delle obbiezioni che mi sforzai di combattere siano state da lui medesimo accampate, egli però alludeva ad un sistema di costituzione civile del clero, e non soltanto a quella pura e semplice facoltà di accettazione, a quel ritorno all'antico adagio del *nemo episcopus invito populo*, a cui noi abbiamo limitato la nostra proposta. Egli necessariamente dev'essere favorevole a questo nostro concetto, egli che ama la libertà della Chiesa, e che con tanta eloquenza l'ha qui fra noi difesa; e certo non può volere per libertà della Chiesa il dispotismo del Pontefice, e la libertà nei gesuiti di nuoceroci; egli che, nel suo discorso così eloquente ed applaudito di ieri l'altro, cominciava col dire che non vi è nessuna società libera quando non possa essa eleggere, scegliere, accettare i propri capi; e che quindi si mostrava ben più radicale che io non osi. Perocchè egli con ciò accennava non solo all'accettazione per parte del popolo degli eletti dal vescovo o dal Papa, ma accennava ad una vera elezione; e non solo all'elezione dei parroci, o dei vescovi, ma a quella eziandio del Sommo Pontefice. Egli infatti parlò continuamente di libera Chiesa, senza distinzioni, e parlò della necessità, e lo replicò più volte, quando si voglia avere la libera Chiesa, che questa possa eleggere liberamente i suoi capi.

Io finalmente oso sperare persino nell'appoggio di uno degli onorevoli ed autorevoli personaggi che siedono al banco del Ministero, in quello, vo' dire, dell'illustre ed ottimo mio amico personale da tanti anni, il ministro degli affari esteri, il quale nel suo discorso, durante la discussione generale, così eloquente ed a-

scoltato con tanta attenzione da tutti noi, diceva che era pronto ad accettare la libera Chiesa in tutte le sue ultime conseguenze. E certo con quelle parole *ultime conseguenze* non voleva alludere al progetto ministeriale, perchè le ultime conseguenze in tal caso sarebbero già state sotto agli occhi di tutti, salvo il credere che non siano molto confacenti alla libertà. Egli, parlando di ultime conseguenze, della libera Chiesa, senza dubbio alludeva ad altre conseguenze; ed invero, finchè non ci faccia conoscere a quali altre conseguenze la sua mente così perspicace e dotta volesse alludere, ho diritto di credere che volesse la vera libertà, la libertà dei fedeli, non la libertà dei gesuiti.

Signori, nel proporvi le mie idee fui mosso anzitutto dalla piena fiducia che ho nelle popolazioni nostre, le quali sono nella gran maggioranza, nella quasi totalità cattoliche, e che pure sono esse che fecero il movimento nazionale, pure sono esse che ci mandano qui a rappresentarle in quest'Aula: in esse quindi non vi può essere contraddizione fra il sentimento religioso e il sentimento politico.

(Segni d'impazienza.)

Io ho fede nel sentimento religioso; vi ho fede, quantunque lo veda così malmenato, quantunque sappia che fu tante volte causa di disastri, di guerre sanguinose, di carnificine; ma lo fu soltanto quando era travolto da passioni e da superstizioni. Il sentimento religioso, quando sia abbandonato all'istinto generoso dei popoli, deve condurci alla civiltà. Al sentimento religioso noi dobbiamo i più grandi progressi dell'umanità, dobbiamo l'abolizione della schiavitù, dobbiamo la proclamazione dell'eguaglianza e della fratellanza dei popoli. Dunque vi ho fede, ma vi ho fede quando non sia abbandonato, quando non sia gettato ciecamente, necessariamente nelle braccia dei gesuiti e dei loro tenebrosi partigiani. Ho fede nel popolo e nel clero. Essi sapranno degnamente rispondere alla fiducia che in essi avremo riposta.

E qui mi tornano alla mente le parole colle quali chiudeva il relatore della Commissione il suo splendido discorso nella discussione generale. Egli alludeva alla possibilità di gravi contingenze politiche, e c'invitava a tenere asciutte le nostre polveri.

Ora, benchè io non sia ancora compreso da tanta imminenza, da tanta gravità di pericoli, pure riconoscendo quanto lo stato d'Europa sia oggi precario, faccio a lui, faccio a tutti un'interrogazione. Se questi pericoli, che temete, fossero vicini, se la lotta suprema in cui può essere trascinata la nazione dovesse quandochessia scoppiare, non sarebbe egli meglio lasciar dietro a noi, fra le nostre popolazioni, nelle nostre campagne, nelle nostre città, un clero amico, anzichè un clero a noi contrario, anzichè un clero che non veda altra possibilità d'esistenza fuorchè nel farsi servile esecutore di ogni ordine, ancorchè a noi ostile, che gli venga dalla Corte pontificia?

Voci. Basta! basta!

PRESIDENTE. Come vede l'onorevole oratore, la Camera è impaziente, e vorrebbe venire alla fine di questa discussione. Perciò la pregherei di restringersi.

PIOLTI DE BIANCHI. Onorevole presidente, la sua osservazione cade fuor di tempo perchè ho appunto terminato. Non mi resta a dir altro se non se questo, che nel prendere la parola e nel presentarvi le mie idee, ho creduto di adempiere un dovere di coscienza, ho creduto di gettare un concetto di vera libertà là dove tanto se ne è parlato.

Io spero nella politica dell'avvenire, a cui alludeva l'onorevole Minghetti, ma spero che sarà ben diversa da quella che ne deriverebbe, se noi accettassimo ciecamente il progetto ministeriale; spero e confido nella politica dell'avvenire, perchè spero che le idee da me enunciate finiranno col trionfare.

PRESIDENTE. L'onorevole Interlandi ha presentato una proposta sospensiva intorno alla votazione della prima parte dell'articolo 16; ma mi pare che questa proposta non ha ragione di essere, perchè cade in discussione presentemente l'articolo 16.

Insiste l'onorevole Interlandi?

INTERLANDI. Insisto.

PRESIDENTE. Allora darò lettura della sua proposta, e la Camera giudicherà se deve appoggiarla.

L'onorevole Interlandi propone che la votazione sulla rinuncia alla legazia apostolica di Sicilia, cioè delle parole « al diritto di legazia apostolica in Sicilia » compresa nella prima parte dell'articolo 16 dell'emendamento Paternostro, sia sospesa e differita dopo il susseguente articolo 17.

Domando se questa proposta sospensiva è appoggiata.

(Non è appoggiata.)

Onorevole Mancini, ella non ha più bisogno di svolgere la sua proposta con lizonata, perchè l'ha già svolta.

MANCINI. Certamente.

PRESIDENTE. Dunque non rimane che udire l'onorevole relatore, il quale ha da esprimere l'avviso della Commissione, intorno alle diverse proposte sull'articolo, per passare ai voti.

BONGHI, relatore. Quantunque la Commissione avrebbe, come gli onorevoli miei colleghi intendono, motivo e ragione di discorrere per molto tempo, tanti sono stati i discorsi ai quali il relatore avrebbe, per ragione di cortesia e di difesa, obbligo di riferirsi; nonostante a me pare d'interpretare il desiderio della Camera e l'interesse del paese, riducendo nel numero minore di parole possibile la mia risposta. Ed è fortuna che questo non mi debba riuscire punto rincrescevole, poichè so di non poter aspirare a nessuna lode di eloquenza. Del resto, se anche vi aspirassi, non vedo perchè, quando tanti si propongono di ottenerla col discorrer lungo, non sarebbe bene che qualcuno tentasse di conseguirla col discorrere breve. *(ilarità)*

Ora, le varie proposte che stanno davanti alla Camera, se si riducono al concetto dal quale muovono, si vedono raccogliersi tutte in questo: i diversi proponenti o rigettano affatto l'abbandono del diritto di nomina e di proposta da parte del Governo; ovvero non lo rigettano assolutamente, ma vogliono che l'abbandono di questo diritto di nomina sia condizionato ad una riforma sia nel modo in cui i ministri della Chiesa oggi sono installati od eletti od approvati od accettati dal Governo e dalle popolazioni, sia così in questo, come nel modo d'amministrare la proprietà ecclesiastica.

Ebbene, in quanto ai primi, cioè a dire a quelli i quali rigettano affatto, come l'onorevole Ugdulena, l'abbandono del diritto di proposta e di nomina, io fo loro osservare che essi non hanno appuntate le loro ragioni contro il preciso sistema che la Commissione propone, ma hanno argomentato come se la Commissione proponesse di abbandonare in tutto e per tutto ogni ingerenza e vigilanza del Governo in quello che si riferisce all'installazione dei ministri della Chiesa.

Or bene, questi onorevoli oratori avrebbero dovuto ricordare che il sistema della Commissione non è questo.

Il sistema della Commissione è abbandonare sì l'ingerenza che lo Stato oggi esercita nella nomina di questi ministri, ma mantenere per ora la vigilanza e sindacato che lo Stato esercita su queste nomine una volta fatte, prima che i nominati entrino nell'ufficio e per abilitarli ad entrarvi. E qui è bene che l'onorevole Carutti smetta una erronea interpretazione che ha posto avanti e l'onorevole Mancini un dubbio che ha espresso.

Il diritto dell'*exequatur* e del *placet*, che i Governi hanno esercitato finora, non si riferisce a tale o tale altra parte della collazione dei benefici; il diritto dell'*exequatur* e del *placet* l'investe tutta. Esso si riferisce alla pubblicazione dell'ordinanza ecclesiastica colla quale un sacerdote è investito del beneficio, maggiore o minore che sia. Questo rescritto può essere pubblicato o no nello Stato, secondo che l'autorità suprema dello Stato vi appone o no il suo *exequatur* o il suo *placet*, la sua *visura* in somma; cosicchè non è punto vero, non è punto esatto che l'autorità ecclesiastica, quando si mantenga il diritto al Governo dell'*exequatur* e del *placet*, e si lasci quello della partecipazione della nomina stessa del beneficiato, l'autorità ecclesiastica, come supponeva l'onorevole Carutti, potrebbe da parte sua nominare il vescovo, e lo Stato dalla sua negargli la temporalità; cosicchè niente mancherebbe però a quel vescovo per esercitare pubblicamente l'ufficio suo. Bisogna bene persuadersi che oggi le temporalità sono intimamente connesse all'ufficio; e, in tutti quanti i rescritti coi quali dal Pontefice o dal vescovo un beneficio maggiore o minore è conferito, il Papa per la parte sua, i vescovi per la parte loro non conferiscono solo l'ufficio al vescovo o al parroco, ma con-

feriscono nel tempo stesso il godimento dei beni a quell'ufficio ecclesiastico, sia di vescovo, sia di parroco, e necessariamente, giuridicamente annesso.

E questo diritto di conferire l'ufficio ecclesiastico insieme colle temporalità delle quali l'investito è abilitato a godere il frutto in compenso del suo lavoro spirituale, questo diritto, dico, non potrà mai essere alterato o variato fino a che il concetto del beneficio non sia alterato, fino a che l'entità giuridica del beneficio non sia distrutta; poichè esso è l'unico residuo, l'ultima ombra che noi da una parte e la Chiesa dall'altra, concordi in ciò, custodiamo molto più gelosamente del dovere di quell'antica e vecchia organizzazione feudale nella quale nacque e si sviluppò; l'unico resto di quel vecchio organismo nel quale l'ufficio era connesso al patrimonio, nel quale l'ufficio germogliava, per così dire, dalla terra stessa di cui si raccoglieva l'uso e il frutto. Cosicchè, sia il Pontefice per parte sua, che i vescovi per parte loro, quando istituiscono vescovi e parroci, danno allo stesso tempo l'ufficio ed il beneficio, attribuiscono l'esercizio del potere spirituale e il godimento dei beni temporali; e l'*exequatur* ed il *placet* dello Stato, apponendosi alle ordinanze, alle bolle, ai brevi, alle lettere, ai rescritti del Papa e dei vescovi, abilita così all'esercizio pubblico, esterno, legale dell'ufficio, come al sicuro, tranquillo, giuridico godimento dei beni, che con quell'ufficio è connesso.

Ed è bene osservare altresì che il diritto dell'*exequatur* e del *placet* si applica a tutti quanti i benefici maggiori e minori, a tutti quanti gli investiti dei vescovati e delle parrocchie; cosicchè il mantenimento di esso salva tutta quanta l'autorità dello Stato, tutta la sua facoltà di sindacato sulle qualità delle persone investite della giurisdizione ecclesiastica in quanto possono influire sulla quiete e sulla sicurezza pubblica, mentre il diritto di nomina e di proposta non si riferisce, ed anche solo in parte, se non ai vescovi soli.

Ora la Commissione spera che il Ministero si vorrà accostare al suo sistema, perchè, come la Commissione proverà quando si tratterà dell'*exequatur* e del *placet* nell'articolo 17, questo sistema suo non viola nessuno dei diritti della gerarchia ecclesiastica, e non serve se non a frenarla quando e dove volesse abusarne a danno dello Stato.

La Commissione proverà che questo diritto di *regio placet*, esercitato sino *ab antiquo* dagli Stati, non può essere abbandonato se non quando sia restituita, nel congegno del governo della Chiesa, qualche influenza all'elemento sociale, qualche diritto ai cleri e popoli delle diocesi; cosicchè l'autorità ecclesiastica si senta più penetrata, che non è ora, dall'atmosfera nella quale vive e si muove.

La Commissione non viola, non tocca, non vizia l'organismo della collazione del beneficio; lascia che in ciò l'associazione cattolica, quale difatti si trova costituita, si determini da sè sola: ma vuole che pure

lo Stato si tuteli dai pericoli che potrebbe cagionargli attualmente l'arbitrio che intanto, per le norme che nella collazione potrebbero immediatamente prevalere, l'alto clero acquista assoluta dietro l'abbandono per parte del Governo d'ogni ingerenza nelle nomine stesse dei beneficiati. E la Chiesa in nessun periodo della sua storia ha negato, che lo Stato possiede questo diritto di tutelarsi. Certo, lo Stato potrà rinunciare anche a questa tutela; ma non prima e non per altra ragione che ha fatto in ogni altra cosa. Ma come ha fatto? Surrogando l'azione della cittadinanza stessa a sè medesimo; chiamando tutti i cittadini a partecipare in quella funzione che esso esercitava prima solo e come Governo, a nome di tutti. Come s'astiene e s'asterrà ogni giorno più in tutti quegli ordini di operosità puramente civili e suoi, nei quali esso stesso colla sua mano ha potuto surrogare e surroga ogni giorno l'azione del cittadino alla sua, così potrà fare rispetto alla Chiesa, nella quale pure non può appartenere ad esso il surrogare l'azione dei fedeli e dei sacerdoti alla propria; poichè questa è la libertà, ed in ciò convengo perfettamente cogli onorevoli contraddittori: il surrogare l'azione di tutti all'azione del Governo. E questa è la libertà che il Parlamento ha introdotto e vuole introdurre via via colla mano sua in tutte quante le operosità sociali, delle quali può essere lasciata la cura e l'uso alla sola cittadinanza, ma che non può introdurre del pari esso stesso in quelle operosità affatto morali e religiose, le quali il principio, il concetto medesimo della libertà l'obbliga a lasciare al lor proprio e spontaneo movimento.

Ebbene la Commissione dice: il Governo aspetti quel giorno in cui veda questa libertà introdotta naturalmente in quegli ordini di azione morale ed ecclesiastica, nei quali non spetta a noi di introdurla; e quel giorno, come è stato fatto per gli altri ordini di operosità civile e sociale, il Governo getterà via cotesti suoi *exequatur* e *placet*, cotesti suoi diritti di *placito regio*.

Questo adunque è il sistema della Commissione; è un sistema che non compromette nulla, e, come in ciò che mantiene salva intanto l'autorità e la tutela dello Stato finchè il freno naturale della libertà non vi si surrogari; così in ciò che lascia non fa se non permettere che questa libertà sorga, ed abbandona perciò quello che del resto è, sotto ogni rispetto, giusto, equo, ragionevole, necessario di abbandonare.

Non ripeterò qui la storia (già molte volte fatta in questa discussione, e, appunto perchè molte volte fatta, non esposta, per quanto è almeno parso a me, da nessuno degli oratori con animo abbastanza largo ed imparziale e con sufficiente copia di nozioni precise) delle diverse forme usate nelle nomine dei vescovi e dell'influenza esercitata sopra esse dai Governi.

Tutti quanti intendono che questa storia è assai difficile a farsi in brevissimo spazio di tempo; tutti quanti

intendono che un'erudizione monca e saltuaria può giovare piuttosto a farla frantendere che a farla intendere.

Le citazioni di testi latini smozzicati, presi di qua e di là, non servono già a presentare davanti alla mente l'intera serie delle vicende e dei fatti; servono piuttosto a fissare la fantasia di chi parla o di chi ascolta ad un fatto solo, e ad indurla ad applicare a proposito la norma che da quel fatto scaturisce a tutta una storia lunghissima e complicatissima, lungo la quale le vicende sono state moltissime e svariatissime.

L'onorevole Corbetta, per darne un esempio, ha citate alcune parole di Lupo da Ferrara, segretario di Carlo il Calvo, nelle quali è detto che papa Zaccaria aveva concesso a Pipino, stante l'infelicità dei tempi, di nominare i vescovi. E indovinate per qual fine questa citazione è stata fatta. L'onorevole Corbetta ha citato un passo in cui è detto che dall'autorità ecclesiastica è concesso al potere laico un diritto, per dimostrare che la potestà laica ha per natura sua quel diritto. E non basta. L'onorevole Corbetta non ha letto Lupo di Ferrara egli stesso; perchè, se l'avesse letto, avrebbe visto che questo non dice già che a Pipino fosse stato concesso cotesto diritto di nomina assolutamente; bensì che il Pontefice gli aveva commesso e concesso di provvedere in alcuni casi, poichè non era, per il turbamento profondo dei tempi, possibile il chiamare i cleri e i popoli ad eleggere, secondo era tuttora l'uso canonico.

E, per darne un altro esempio, l'onorevole Mancini, colla citazione d'un altro passo latino, vi ha voluto provare che persino Innocenzo III aveva rispettato il diritto dei principi d'immischiarsi nella nomina dei vescovi, perchè, quando egli era stato balio di Federico II, aveva egli stesso, a nome del suo pupillo, prestato l'assenso regio alla nomina dei vescovi nel regno delle Due Sicilie.

Ma l'onorevole Mancini ha dimenticato di dirvi che Innocenzo III aveva convertito in un obbligo di dare l'assenso la facoltà di darlo o no che Guglielmo aveva ottenuta da Papa Adriano.

Un *potere* era stato commutato da Innocenzo III in un *dovere*, e come tale esercitato da lui. Della quale diminuzione dell'antecedente diritto regio Federico II lo rimproverò quando fu maggiore di età e governò lui.

E a che serve davvero il citare, a che serve l'andare ricercando passi e testi per ispiegare quale sia il concetto, la natura, l'essenza della nomina del ministro di un'associazione religiosa e soprattutto della cattolica? Mio Dio, ma quale pagina del vangelo non rivela da essa sola il concetto col quale l'associazione cristiana si è formata! quest'associazione cristiana che è stata la più feconda e la più sublime delle ribellioni della coscienza umana contro la podestà dei Governi! E voi volete che questa associazione cristiana, nascendo, non abbia sentito per primo suo

obb
il d
di s
la s
mon
F
me
stia
(
a s
che
lur
vit
sar
dei
sta
pr
il
ini
ch
su
de
ch
Ce
pe
fic
ad
pe
di
la
st
è
ta
te
po
ti
vi
d
fe
è
li
u
p
F
d
s
r
i
l
è
t
l
i
i

obbligo, per prima sua necessità, per primo suo istinto, il diritto assoluto di nominare da sè i ministri suoi, di scegliere da sè quelli nei quali essa doveva porre la sua fiducia per esserne diretta nella fede e nella morale?

E questo è il concetto che traspare più costantemente, più intimamente da tutta quanta la storia cristiana dai primissimi tempi fino ad ora.

Certo questo concetto ha durato fatica a penetrare, a svilupparsi, a prevalere contro organismi e politici che lo respingevano con tutta la forza loro; ma non calunniamo gli sforzi di quelli che gli hanno ottenuto la vittoria, perchè sono stati sforzi eroici e bagnati di sangue, che hanno introdotta nel mondo la libertà della coscienza morale e religiosa, e con questo rese stabilmente necessaria ogni altra. Intendo che nei primi secoli, dopo che Costantino ebbe reso pubblico il culto cristiano, e quantunque egli stesso lasciasse intera la libertà dell'elezione dei vescovi; intendo, dico, che per lungo tempo gli imperatori d'Oriente che gli succedettero, a più riprese intervennero nelle nomine dei vescovi e violarono la libertà dei cleri e dei popoli, chiamati dai canoni ad eleggerli. Chi non lo intende? Cotesti imperatori erano successori di altri che avevano per più secoli attribuito ai medesimi il nome di *pontefici sommi*; e stentarono essi stessi per molto tempo ad abbandonarlo. Nell'impero che essi reggevano era persistita per più secoli, e stentava a dileguarsi la tradizione che nell'imperatore stesse il diritto di reggere la religione dei popoli; e il diritto che la Chiesa cristiana era venuta a scuotere e a distruggere. Ma non è stata l'opera di un giorno solo. Questa profonda mutazione nel concetto della competenza propria, il potere politico e civile non l'ha ammessa che a poco a poco e dopo infiniti sforzi e dopo infinite lotte e fatiche; chè la Chiesa, col durare in questa lotta e col vincerla, ha ben meritato, confessiamolo apertamente, della libertà umana. Il principio che la Chiesa ha difeso contro la podestà civile, è stato il germe dal quale è nata l'autonomia perfetta della libertà morale e religiosa nel mondo; il principio che ha impedito che una tirannide intera, incontrastata si mostrasse mai più, e che lo impedirà per sempre. (*Bravo! Bene!*)

E si va ricercando dove e quando e come questo principio fosse violato e calpestato, per trovare fondamento al diritto presunto di violarlo e di calpestarlo? Certo dopo che fu violato dagli imperatori d'Oriente, per la memoria che si manteneva viva dell'impero anteriore a Costantino, dopo che fu violato a più riprese ed in più casi da imperatori abituati a reggere una macchina che cadeva a pezzi, col loro arbitrio solo, fu violato ancora più tardi dai principi barbari che nell'impero frantumato e disciolto a cotesti imperatori succedettero. E quei principi barbari, una volta battezzati, non discioglievano già nella Chiesa, a cui s'erano uniti, il diritto di reggersi da sè: la pas-

sione in essi era più forte della mente, e l'interesse più forte della passione. Il giorno dopo quello in cui avevano riconosciuto quel diritto, e s'erano gittati ginocchioni davanti al sacerdote, che facevano padrone di sè, il giorno dopo irrompevano a rifarlo servo, ed il sacerdote cristiano resistette ancora; e qualunque sia oggi il nostro dispetto, la nostra giusta parola contro di cui, per quello che ha fatto dopo, riconosciamo con riconoscenza che egli però allora ha difesa ancora la libertà delle nostre coscienze, delle nostre convinzioni morali e religiose, e gliene abbiamo grado. (*Bene! a destra*)

Ed a quelli tennero dietro assai davvicino altri tempi nei quali i principi investirono di feudi i vescovi; ed i vescovi fecero a gara a prenderli; e tutta quanta la Chiesa divenne un organismo civile e politico, conaturato collo Stato stesso. Chiesa e Stato precipitavano insieme. L'episcopato fu prossimo a mutarsi in un feudo, che il principe dovesse conferire come ogni altro benefico.

E allora, quando una così pernicioso corruzione era prossima a diventare per la consuetudine un fatto legittimo, un monaco italiano, Ildebrando, una delle più calde tempere d'uomo che sia stato mai visto, sorse e strappò, sfidando ogni pericolo e danno, la libertà delle elezioni ecclesiastiche al potere dei principi.

È una gloria nostra, onorevoli colleghi, e rivendichiamola. Faronò quasi tutti italiani e tutti ispirati da lui, quei Pontefici che riuscirono a rivendicare in libertà la Chiesa prossima a diventare vassalla, e dettero la prima scossa all'organismo feudale, come i loro predecessori avevano data l'ultima alla corrotta macchina dell'impero romano.

Certo, Ildebrando e i suoi successori avevano torto quando credevano che la coscienza umana e cristiana dovesse essere tutta confiscata dall'autorità del Pontefice; ma avevano ragione nell'impedire che fosse tutta confiscata dalla potestà del principe. Ciò in cui avevano torto è scomparso; ciò in cui avevano ragione è rimasto. Ed essi, osservate bene, non combatterono, non lottarono, non vinsero per attribuire a sè le nomine dei vescovi, ma perchè i principi le lasciassero intere all'elezione dei cleri e de' popoli, a' quali spettava per la più antica e la più santa e la più ragionevole delle tradizioni apostoliche.

Ma presto, assai più presto che non vi sarebbe pensiero, succedettero altri tempi. I cleri e i popoli di ciascuna diocesi, per il turbamento continuo delle società e per uno spirito che cominciava a spuntare e per le divisioni della Chiesa, divennero disadatti alle elezioni. Ed allora durante il duodecimo secolo, e più stabilmente dal decimoterzo in poi, le elezioni caddero alle mani dei capitoli delle chiese cattedrali.

Erano già corrotte già degeneri queste corporazioni ristrette, quando il diritto delle elezioni, perduto dal clero e dal popolo si restrinse nelle loro mani. Non fu-

rono, non potevano essere adatti nè a difenderlo nè a conservarlo.

Il Pontefice romano cominciò via via ad usurparlo sopra di essi. Ad un diritto di elezione, così racciocciato, così diminuito, così privo di larga e sicura base, succedette l'arbitrio della curia di Roma, coi mandati, colla grazia espettativa, colle affezioni, colle riserve, con altra maniera di violazione del diritto di ciascuna Chiesa.

È vero; ma per fortuna, diciamolo a nostro onore, non furono italiani codesti Pontefici, i quali allargarono ed alterarono così funestamente i diritti del loro primato, assumendo che tutta la sostanza ecclesiastica fosse del Pontificato romano, e tutte quante le collazioni dei benefizi gli appartenessero. V'ha qualcosa nel genio italiano che gli impedisce, gli vieta le esagerazioni, che gli fa intendere le necessità morali della condotta delle società di qualunque sorta. Non furono italiani per la più parte codesti Pontefici; furono francesi. (Bene! a destra)

A scusa loro si può dire che vennero trascinati a questo eccesso dalla infelicità dei tempi, dalle pressioni dei principi, dalle misure interne della Chiesa stessa; e a conforto nostro si deve aggiungere che l'eccesso e l'abuso loro produsse subito nella Chiesa di ciascuna nazione un movimento di contrasto e di opposizione.

I Concilii di Costanza e di Basilea, nati dall'istinto spontaneo dei popoli cattolici per mettere riparo ad una colluvie inaudita di mali, spezzarono l'abusata potestà pontificia. Per la Prammatica sanzione in Francia, per il concordato maguntino in Germania fu restituito ai capitoli il diritto di eleggere i vescovi. Ma i capitoli non erano abbastanza forti per mantenerlo, e, dopo che il Pontefice aveva dimostrato che egli era abbastanza potente nella Chiesa per ascrivere a sè il diritto di conferire poco meno che tutti i benefizi ecclesiastici, i principi trovarono comodo di non aversi ad intendere che con lui; e quelli tra essi che lo vollero, poterono via via ottenere da lui che abbandonasse nelle loro mani il diritto di nomina che era stato poco anzi restituito ai capitoli.

I principi nominarono da una parte e il Pontefice confermò dall'altra; tutto il libero giuoco dell'influenza del clero particolare andò smarrito e perso, come prima era andato smarrito e perso quello dell'influenza del laicato. Sul mondo religioso si stese quella nebbia di potere assoluto che si cominciò a stendere ed addensare sul mondo civile.

La reazione non fu portata in Germania così oltre che in Francia; in Germania il potere dei capitoli si mantenne, e tuttora, fuori che in Austria e Baviera, si mantiene.

Questa è la condizione attuale dell'ingerenza della potestà civile nella nomina dei vescovi. Ma considerate di che natura è questa ingerenza. Essa oggi dipende

tutta quanta dal diritto politico, dipende dai patti che i Pontefici hanno conchiusi coi Governi: patti nei quali i Pontefici ora hanno assegnata ai re la nomina dei vescovi, ora l'hanno lasciata ai capitoli; ma l'una e l'altra ha sempre il suo fondamento in cotesto concordato o patto.

In questa discussione ho sentito (ed è forse stata la principal cagione della lunghezza di essa) sempre parlare del diritto di nomina o di proposta che oggi hanno i Principi rispetto ai vescovi, come d'una conseguenza di quel diritto che avessero esercitato in qualunque altra maniera in altri tempi. Ma il diritto che oggi hanno i principi è di natura ben diversa da quegli altri modi d'ingerenza più antichi, così ostinatamente contrastati, nella storia non si riuscirebbe a trovare nessun filo che congiunga questo diritto nuovo agli anteriori veri o presunti. Trovate un filo continuo nella tradizione storica, da alcuni secoli in qua, per l'*execratur* ed il *placet*, ma non trovate nessun legame storico tra il diritto che oggi i principi esercitano in virtù dei concordati circa la nomina dei vescovi, ed i diritti che abbiano potuto esercitare a torto o ragione gl'imperatori d'Oriente ed i principi del medio evo.

E il diritto presente ha tutt'altro effetto. I principi del medio evo esercitavano quei diritti che furono poi loro strappati dalla forza della coscienza morale, religiosa dei cleri e dei popoli, come una Chiesa affatto diversa da quella che oggi esiste in quella Sicilia, nella quale il conte Ruggiero ottenne da Urbano II che attribuisse l'ufficio di legato apostolico a lui e a suoi successori; i vescovi erano, per usare una parola del senatore Amari, prefetti e commissari generali del principe, tenevano tutta nelle loro mani la liquidazione civile. Carlo Magno aveva già dato alle loro sentenze l'esecuzione parata; essi erano ufficiali dello Stato, e possedevano beni feudali, rispetto ai quali erano vassalli del re. E nonostante questo, la forza della coscienza morale e religiosa, vigorosamente maneggiata dai Pontefici, fu così forte che lo Stato dovette piegare il capo, e lo piegò, perchè ci era in tutta quanta la società di allora una forza di resistenza morale che non so se sia maggiore oggi, e sarebbe desiderabile che non diventasse minore.

Si guardi ora, nelle sue attuali e vere condizioni, il diritto che oggi esercitano i principi, dove l'esercitano nella nomina dei vescovi. In qual parte dello Stato oggi il Re d'Italia sarebbe in grado di esercitare questo diritto, che, come vi diceva, è un diritto positivo, scaturito dopo infinite variazioni, succedute nel congegno della nomina dei vescovi, da patti positivi, e firmati dai principi come capi dello Stato, dai Pontefici come capi della Chiesa?

Il Re d'Italia non l'esercita in tutte quante le provincie del regno: l'esercita nel Napoletano, dove ha un diritto di nomina; l'esercita nel Piemonte, dove ha un diritto di nomina; qui in Toscana, dove ha un diritto

di proposta fatta per mezzo di quaderno; in Parma, in Modena non l'esercita punto, perchè non l'ha; nelle Romagne ciascuno intende che non è in grado di esercitarlo, nè di averlo.

Adunque questo diritto, che noi proponiamo di abbandonare, non è un diritto che scaturisce dalla natura stessa delle relazioni della potestà civile rispetto all'autorità ecclesiastica, ma è un diritto che, come è variamente esercitato, così variamente nasce da patti diversi bensì, ma da patti che voi, badate bene, avete annullati tutti.

Si sono fatte molte citazioni latine in questa discussione; permettete che io pure ne faccia una, e che anche Salomone sia nominato fra i santi Padri che sono stati allegati finora. (*Si ride*) Egli ha scritto: *Justitia elevat gentem*. Non vi domando altro che questa maniera facile di elevarci.

Diffatti, senza accennare alle leggi, ai decreti coi quali sono stati annullati i concordati dall'onorevole Mancini nel Napolitano, dall'onorevole Ricasoli in Toscana, dal Parlamento, per legge, nella Lombardia, dal Governo, per decreto, in Venezia; senza accennare a questi fatti, io vi domando: non avete voi detto sempre che i concordati si debbono ritenere scolti, possono almeno essere scolti da ciascheduna delle due parti contraenti, quando l'una o l'altra di esse trova in quelli un impedimento all'esercizio legittimo di quella che è una potestà sua essenziale? Questo è stato detto sempre nel Parlamento subalpino e italiano; vi è stato detto sin da che fu fatta la legge d'abolizione del foro ecclesiastico. Ebbene, questa non è una dottrina nuova, nè solamente nostra; è una dottrina della Curia romana, la quale non si è mai creduta obbligata a mantenere perpetuamente i concordati o gl'indulti; si è creduta anzi in debito e in diritto di scioglierli quando ne venisse, per una nuova condizione di cose, un ostacolo all'esercizio della sua essenziale potestà spirituale. In qualcuno, anzi, di questi concordati, in quello, per esempio, del 1516, è espressamente detto quando il principe decade dal diritto di nomina.

E se un Papa, un Pontefice più audace e meno legato alle consuetudini, fosse stato sulla Sede di San Pietro avrebbe annullato egli stesso i concordati diversi conchiusi cogli anteriori principi d'Italia, come ha abolito la Legazia di Sicilia. Che i concordati siano di questa natura lo dicono i canonisti stessi, e da essi l'abbiamo imparato; e, se non lo volessimo imparare da loro, ce ne terrebbero luogo gli scrittori di diritto internazionale, il Bluntschli, per esempio, che ho davanti.

Ebbene, con che diritto voi oggi vi presentereste al Pontefice per dirgli: noi vogliamo pel Napolitano esercitare il diritto di nomina pei vescovi, che ci è stato concesso dal concordato del 1818, e che l'onorevole Mancini ha abolito nel 1861?

Con qual diritto andreste davanti al Pontefice per

dirgli: noi vogliamo presentare la proposta di quattro persone per ciascuna vacanza di vescovato in Toscana in virtù della consuetudine antica, quando l'onorevole Ricasoli ha abolito nel 1860 il concordato col Pontefice?

Che diritto avreste voi di presentarvi, per questa stessa ragione, a proporre i nomi dei vescovi del Piemonte al Pontefice, quando avete dichiarato nullo, sino da quando avete fatta la legge sul foro ecclesiastico, il concordato, se non erro, di Benedetto XIII con Vittorio Amedeo?

Dunque vi manca la base di questo diritto; vi manca la ragione di questa domanda. A che censure non sarete ragionevolmente esposti quando voi vorrete invocare cotesto diritto positivo che avete frantumato, che avete scrollato da voi stessi; e avete fatto bene a scrollarlo, perchè si fondava sopra un'idea dello Stato diversa veramente da quella da cui oggi muovono coloro i quali vogliono mantenerlo, ma assai più perfetta, assai più progressiva, assai più razionale di questa? Con qual ragione adunque potrete opporre il diritto che traete dal concordato? Da nulla. Non vi dirò ciò che potrebbe dirvi il Pontefice; ma vi vorrei dire quello che scrissero i vescovi delle provincie di Vercelli e di Genova nella protesta che fecero quando il Governo pubblicò i decreti sull'Economato, sull'*exequatur*, sul *placet*.

Le loro parole furono dure, crudeli e scritte in un latino orrendo; non ve le ripeterò, per non farvi perder tempo, ma alle medesime sarebbe difficile il levar la ragione dell'asprezza onde sono improntate e il dichiarare queste false od esagerate (1).

Altri onorevoli proponenti vogliono che si abbandoni il diritto di nomina e di proposta; ma che nello stesso tempo si costituisca un'associazione, una congregazione, nelle cui mani s'affidi il diritto che lo Stato abbandona. Io non credeva davvero che fosse così piacevole fare un vescovo. Vedo che s'ha avuto ragione a dire che chi *episcopatum desiderat, bonum opus desiderat*; ma non credevo che qui ci fosse alcuno il quale fosse in questo desiderio, e avesse ra-

(1) Eccole: « Innegabilem probam pro eo quod concordatum illud subsistat, vigoremque suum, respectu gubernii, retineat, suppeditat id quod potestas civilis continuet usum concessionum per S. Sedem in eodem concordato sibi factarum, tam illarum quae illud praecesserunt, quam quae in illo rata habitae sunt. Ut ad minus unum exemplum allegemus, Rex continuat nominationes ad episcopatus et alia beneficia concistorialia antiquorum suorum Statuum, quamvis id ex sua indole ad potestatem spiritualem pertineat, nec possit reddi attributum potestatis civilis nisi e concessione S. Sedis. Dominus minister itaque cuperet ut Status se liberet, quando et quomodo ipsi videbitur, ab obligationibus respectu S. Sedis contractis, et eo ipso tempore manuteneat concessionem sibi ab eadem factas? Profecto hic agendi modus esset admodum commodus, ast in linguis omnium nationum civilium signatur nomine, quod neutiquam est gratum. »

gione di credersi in grado di pretendere che gli si soddisfacesse. Quanto a me, io sono certamente di parere che una riforma nel congegno elettorale della Chiesa debba essere fatta; ma credo che sia la Chiesa quella che la debba, che la possa fare. Non siamo noi quelli che dobbiamo, che abbiamo competenza a farla; a noi non può spettare che levar via dinanzi alla Chiesa gl'impedimenti a farla.

Mi meraviglio che l'onorevole Crispi, il quale desidera questa riforma nella Chiesa e vuole che sia fatta da essa stessa, pure vi scongiura di non abbandonare il diritto di nomina e di proposta rispetto ai vescovi, anzi di non abbandonare neanche la Legazia apostolica di Sicilia. Ma come dunque, senza levare di mezzo questi diritti che legano la Chiesa allo Stato, si può aspettare, si può pretendere che questo moto spontaneo nella Chiesa si produca?

Ebbene, se nella Chiesa vi sono forze morali atte ad ordinarla altrimenti, ad influire sul suo governo, esse saranno efficaci da sè. Ma se non ci sono, le vostre congregazioni parrocchiali, le vostre congregazioni diocesane saranno atte a crearle esse? Potranno disordinarle peggio; ma ricostituirle nè punto nè poco.

A che servono le congregazioni parrocchiali e le diocesane, che amministrano solo la proprietà ecclesiastica e solo di un certo genere, come vuole l'onorevole Peruzzi, o che accettino anche il vescovo nominato dal Papa, ed il parroco nominato dal vescovo, secondo vuole l'onorevole Piolti de Bianchi? Sarà lecito a queste congregazioni parrocchiane e diocesane di amministrare la proprietà ecclesiastica in perfetta sicurezza di coscienza, e senza censura dell'autorità che regge la Chiesa cattolica? Se no, quali saranno i cattolici che v'interranno o che accetteranno il vescovo ed il parroco? Volere o non volere, la Chiesa cattolica è un ordine d'idee e di autorità costituito, nel quale voi potete sperare che una nuova vita s'introduca, se lasciate che questa vita vi esista da se medesima; ma voi la spegnerete invece, se volete questa vita introdurla colle mani vostre, che non sono mani di persone nelle quali l'associazione religiosa dei cattolici creda o possa credere. (Bravo! a destra)

Lasciate dunque che questa società cattolica si muova; levatele dinanzi gli impedimenti che sta a voi di levar via; rinunciate ai diritti coi quali voi avete, come potestà civile suprema, assunto nelle vostre mani quello che era il diritto proprio di quest'associazione, e allora vedremo se quest'associazione troverà modo, avrà potere o voglia di far discendere il Pontefice a patti.

Io credo che troverà questo modo, e che il Pontefice discenderà a patti.

Io mi meraviglio (e ne dirò la ragione), mi meraviglio della modestia di proposte che sono state fatte. L'onorevole Pescatore, che è così sgomento dei pericoli onde è minacciata la potestà civile, che vuole gua-

rentirla dalla prevalenza dell'autorità ecclesiastica, che cosa propone? Propone che la nomina dei vescovi sia data ai canonici ed ai parroci. I canonici dunque e i parroci devono essere, nel parer suo, i difensori sufficienti della società laica. L'onorevole Mancini proponeva invece che fosse data ai capitoli soli. Ma non sapete che i capitoli sono corpi morti da più secoli? Non sapete che nei capitoli non vi è più vita religiosa e morale di sorta? Se questi capitoli dovessero essere la sola garanzia che voi chiedete per abbandonare questo diritto, v'è davvero luogo a stupefarsi, che vi bisogni. Vi deve parer davvero senza pericolo di sorta l'abbandono di un diritto, al quale si può surrogare una garanzia cosiffatta.

Mi è parso che qualcheduno esclamasse, quando diceva che il Pontefice sarebbe disceso a patti. Io credo che non sarebbe possibile che questo succedesse subito, se la Sede Pontificia venisse a mani di forestieri; ma, se resta in mani d'Italiani, scenderà a patti, ve lo assicuro. Gl'Italiani amano i compromessi; agl'Italiani piace di camminare per la via che prediligono, se possono; altrimenti, per quella che trovano più aperta davanti a sè.

Il Pontefice, che resiste oggi con tanta ostinazione, non è in quella condizione di spirito, nella quale possiate giudicare di ciò che egli o altri farà. Il Pontefice è indispettito oggi, amareggiato, aspreggiato, s'intende. Quando il Pontefice avrà inteso che ad ogni modo bisogna andare per questa via o far punto, il Pontefice andrà. (*Movimenti*) Se non questo, l'altro andrà; e l'onorevole Crispi ne ha detta una prova.

L'onorevole Crispi, che cosa ha detto? Che in tutti quanti gli Stati nei quali la Chiesa era stata lasciata a sè medesima, in Inghilterra, in America, il Pontefice si era affrettato di acconsentire ai desiderii dei concili provinciali, i quali non avevano voluto lasciare nelle sue mani la nomina dei vescovi, ma avevano proposto che i capitoli li eleggessero.

L'onorevole Crispi stesso mi ha ricordato che ciò era accaduto anche nel Belgio. Che cosa avrebbe impedito al Pontefice di applicare tutte quante le regole della cancelleria apostolica? Non era più lo Stato che glielo impediva; lo Stato aveva dichiarato, nella sua Costituzione, che egli avrebbe pagato lo stipendio a quella qualunque persona che dall'autorità ecclesiastica gli fosse stata dichiarata investita del beneficio. Che migliore occasione dunque di soggettare tutti i vescovi, tutti i cleri diocesani al cenno assoluto della Sede romana? La Sede romana lo ha fatto? Oibò. Ha mantenuto il diritto antico che vigeva nel Belgio, ha mantenuto nelle mani dei capitoli la elezione dei vescovi.

La Chiesa romana intende che non è se non una autorità morale la sua; che, se essa perde l'aiuto che ottiene dall'opinione religiosa delle varie parti del mondo, appunto perchè non le resta altro, cadrà.

La Chiesa romana intende che tutto il resto dell'e-

dificio ecclesiastico è crollato e non si regge se non nella fantasia di tanti miei colleghi, per tormentarli e spaventarli colla memoria di quello che fu e più non è. Lo intende essa meglio e assai più vivamente di noi, perchè essa è naturalmente più vigile di noi sopra un danno che la tocca più da vicino e nel vivo.

Ebbene, io sono persuaso che la Chiesa romana obbedirà alla necessità delle cose quando si sarà persuasa che questo ormai è ineluttabile. Io sono persuaso che la Chiesa romana da se medesima comunicherà ai cleri ed ai popoli, ed agli uni e agli altri in qualche misura la facoltà di elezione che, per le regole della cancelleria apostolica, potrebbe mantenere tutta nelle sue mani, ma ché, se mantenesse così stretta nel pugno, rischierebbe di perdere a poco a poco tutta quanta l'adesione non solo delle popolazioni cattoliche, ma dei cleri stessi; adesione che ora pare mantenuta fittiziamente dall'ingerenza che i Governi pigliano nella nomina dei vescovi, ma che cesserebbe naturalmente nella sua forma attuale, quando l'ingerenza dei Governi cessi. E state sicuri che la Sede romana intende questo nuovo obbligo, questa nuova necessità che le viene imposta; e se voi domandaste alla Chiesa romana se le fa più comodo l'ingerenza del Governo nella nomina dei vescovi, ovvero quella qualunque concessione che dovrà fare più tardi ai cleri e ai popoli, la Chiesa romana vi risponderà: a me fa più comodo la partecipazione attuale dei Governi, perchè mi garantisce e mi assicura.

Ebbene, questo comodo non dovete darglielo; voi dovete lasciarla alle prese col clero e col laicato, senza rinunciare per ora, come avrò più in là occasione di dire, a un diritto supremo di sindacato e di tutela, sino a che questa trasformazione non si veda principata o compiuta; e per ciò stesso non dovete sbarrarle la via; non dovete frastornarla, trattenerla; non dovete frammettere lo Stato fra la Sede romana ed il clero, tra il clero ed il laicato un diritto che non avete più nessuna ragione legittima di mantenere, e che non potete pretendere di mantenere senza cagionare una irritazione dolorosa in tutta quella parte del clero e del laicato che è sinceramente cattolico, in tutta quella parte del clero e del laicato, dalla quale voi dovete e potete solo sperare quella riforma della Chiesa, che gli uni desiderano in un modo, gli altri in un altro, ma che è parsa desiderata da tutti.

Per ogni ragione adunque voi dovete abbandonare questo diritto di proposta e di nomina ai vescovadi, che oggi il Governo esercita così variamente nelle diverse parti d'Italia ed in nessun modo in alcuna.

Potete abbandonarlo con sicurezza, potete abbandonarlo senza paura di pericolo, perchè pericolo non vi è, e non può esservi; non vi è pericolo una volta che una forza, una influenza morale è rimasta sola coi suoi mezzi morali per farsi valere al mondo. Ogni

azione di una forza puramente morale è utile perchè, se vi pare buona, che vuol dire conforme all'animo vostro, vi aiuta efficacemente; se è cattiva, che vuol dire contraria alla vostra opinione, non avete neanche il diritto di chiamarla cattiva e di considerarla nelle leggi come tale, poichè se l'aveste, la più estrema tirannide avrebbe diritto a reggere la società umana. Ebbene, se vi pare cattiva, evocherà le forze tutte della vostra mente e del vostro animo. E noi, ve lo guarentiamo, abbiamo bisogno che le forze del partito liberale siano spronate e suscitate da una lotta più vivace nel campo delle idee e dei sentimenti religiosi e morali, che non è quella che oggi ferve in Italia. Queste idee, questi sentimenti non ci chiedono, non ci devono, non si possono chiedere che d'essere lasciati combattere; e saremmo vigliacchi se non dessimo loro il campo, saremmo più vigliacchi ancora se non avessimo fiducia di vincere. (*Vivissimi segni di approvazione a destra*)

PRESIDENTE. Ora veniamo ai voti.

Il controprogetto che più si distacca dal progetto della Commissione e del Ministero è quello dell'onorevole Piolti de Bianchi, il quale comprende un intero sistema e perciò dovrà essere messo ai voti per vedere se dovrà avere la precedenza.

Poi segue quello dell'onorevole Pecile, che si avvicina al sistema dell'onorevole Piolti de Bianchi. Viene quindi l'articolo sostitutivo dell'onorevole Sineo, quello dell'onorevole Mancini e quello dell'onorevole Pescatore. Finalmente avvi quello dell'onorevole Ercole.

Qualora la Camera stimasse di respingere i diversi articoli che includono un sistema diverso, passeremo alla votazione dell'articolo 16 in questo senso che, quando si procederà alla votazione sulla prima parte dell'articolo 16, concordato tra la Commissione ed il Ministero, si voterà sull'ordine del giorno dell'onorevole Paternostro; poi, quando la prima parte sarà approvata, si voterà sulle aggiunte proposte dagli onorevoli Crispi e Mancini, e poi sulla seconda parte, e così sarà consultata la Camera sulla proposta dell'onorevole Ugdulena il quale domanda che tutta la prima parte si respinga, votando separatamente. Per tal modo ognuno è libero del suo voto sulle due parti.

La soppressione dell'intero capoverso, come propone l'onorevole Ugdulena, non lascierebbe la libertà del voto a coloro che pure ne vogliono una parte; quindi si verrà per divisione all'altra parte.

Chi è d'avviso che il sistema contenuto negli articoli proposti dagli onorevoli Piolti de Bianchi, Varè, Biancardi e Cadolini debba avere la precedenza, è pregato di alzarsi.

(La Camera delibera negativamente.)

Ora viene l'articolo sostitutivo degli onorevoli Pecile e Arrivabene:

« Articoli 16 e 17. Il Governo del Re rinuncia ad ogni ingerenza nell'elezione dei vescovi e dei parroci,

rimettendo il diritto che gli spetta nelle mani del clero e del popolo.

« Il diritto relativo alla elezione dei parroci sarà esercitato dalla riunione dei capi-famiglia ; il diritto relativo all'elezione dei vescovi sarà esercitato dall'assemblea dei parroci della rispettiva diocesi.

« I vescovi così eletti non saranno più richiesti di prestare giuramento al Re. »

Domando se è appoggiato.

(È appoggiato.)

Lo pongo ai voti.

(Non è approvato.)

Ora segue l'articolo sostitutivo dell'onorevole Sineo :

« Art. 16. È fatta rinuncia dal Governo al diritto di nomina, presentazione o proposta nella collazione dei benefizi maggiori in tutte le diocesi nelle quali l'elezione dei funzionari ecclesiastici sarà restituita al clero ed al popolo. »

Domando se è appoggiato.

(È appoggiato.)

Chi lo approva si alzi.

(Non è approvato.)

Ora viene quello dell'onorevole deputato Mancini.

MANCINI. Vorrei associarmi all'onorevole Pescatore circa il suo articolo che contiene due parti : a quella che riguarda la collazione delle diocesi che si renderanno vacanti, e può essere messa ai voti separatamente: io mi associo, essendovi molta somiglianza colla mia.

Rimarrebbe poi a votare sopra la mia aggiunta.

PRESIDENTE. Sta bene ; leggerò l'articolo proposto dall'onorevole deputato Pescatore :

« Nelle nomine alle sedi episcopali vacanti il Governo accetterà le raccomandazioni che gli vengano fatte con libera votazione dalle assemblee dei canonici e dei parroci della diocesi, convocati a tal fine dal vicario capitolare.

« In difetto di tali raccomandazioni, il Governo continuerà ad esercitare liberamente il diritto di nomina, presentazione o proposta, secondo le norme vigenti. »

Domando se è appoggiato.

(È appoggiato.)

Lo pongo ai voti.

(È respinto.)

Ora rileggerò l'articolo sostitutivo proposto dall'onorevole Ercole.

ERCOLE. L'esperienza mi ha dimostrato che, quando gli emendamenti non possono...

PRESIDENTE. Lo ritira ?

ERCOLE. Solo vorrei pregare la Commissione a dirmi, se non crede...

PRESIDENTE. Non posso darle la parola per altro se non per dire se lo ritira.

ERCOLE. È solo una dichiarazione, relativamente al comma...

PRESIDENTE. Ma non posso. Lo ritira, o no ?

ERCOLE. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Ora viene l'articolo della Commissione. Leggerò la prima parte del primo comma :

« È fatta rinuncia dal Governo al diritto di legazia apostolica in Sicilia. »

Qui l'onorevole Paternostro propone...

PATERNOSTRO P. Ritiro il mio ordine del giorno e mi associo alla proposta dell'onorevole Ugdulena, che nel mio senso è più larga.

PRESIDENTE. Sta bene.

Allora metterò ai voti il primo alinea.

MANCINI. La divisione.

PRESIDENTE. Come l'onorevole Ugdulena ha già inteso, votandosi per divisione, ottiene il suo scopo.

Dunque rileggo la prima parte:

« È fatta rinuncia dal Governo al diritto di legazia apostolica in Sicilia. »

Metto ai voti questa parte.

(È approvata.)

Leggerò la seconda parte del primo comma dell'articolo :

« Ed in tutto il regno al diritto di nomina, presentazione o proposta, sinora esercitato da esso in forza di concordato, di legge o di consuetudine, nella collazione dei benefizi maggiori. »

(Dopo prova e controprova, è adottata.)

Ora verrebbe il posto dell'aggiunta dell'onorevole Mancini, che è la seguente :

« Tale rinunzia però avrà effetto nelle diocesi che si renderanno vacanti dopo la promulgazione della presente legge. »

Domando se questa aggiunta è appoggiata.

(È appoggiata.)

La pongo ai voti.

(È respinta.)

Leggo il secondo comma :

« I vescovi non saranno richiesti di prestar giuramento al Re. »

(È approvato.)

« Ai benefizi maggiori e minori non possono essere nominati se non cittadini del regno, eccettochè nella città di Roma e nelle sedi suburbicarie. »

(È approvato.)

« Nella collazione dei benefizi di patronato regio nulla è innovato. »

(La Camera approva.)

Pongo ai voti l'articolo complessivo.

(La Camera approva.)

Prima di sciogliere la seduta, annunzio al Ministero che l'onorevole Maiorana-Calatabiano ha presentata una domanda d'interrogazione così concepita... (*A domani! a domani!*)

« Il sottoscritto intenderebbe interrogare l'onorevole ministro delle finanze, intorno all'esecuzione della

legge di contabilità articolo 76, relativo alla presentazione entro i primi quindici giorni di marzo del bilancio definitivo di previsione, e della situazione del tesoro. »

Il signor presidente del Consiglio è pregato di avvertire il suo collega. (*A domani!*)

PRESENTAZIONE DI UN DISEGNO DI LEGGE

VISCONTI-VENOSTA, *ministro per gli affari esteri*. Ho l'onore di presentare alla Camera un trattato di commercio e navigazione tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America. (*V. Stampato n° 77*)

PRESIDENTE. La Camera dà atto al signor ministro della presentazione di questo progetto di legge.

La seduta è levata alle ore 6 30.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

Seguito della discussione del progetto di legge sulle guarentigie per la indipendenza del Sommo Pontefice e il libero esercizio dell'autorità spirituale della Santa Sede.
